Assicurazione di tipo unit linked a premio unico, con prestazione aggiuntiva in caso di decesso dell'assicurato

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi

(DIP aggiuntivo IBIP)

BANCO BPM VITA

Prodotto: BANCO BPMVITA Smart M.O.P.

Contratto unit linked (ramo III)

Data di aggiornamento del DIP Aggiuntivo IBIP: 19/11/2026

Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Società

Banco BPM Vita S.p.A. - Via Massaua n. 6 - 20146 - Milano; tel. (+39) 02/77002405; sito internet: www.bancobpmvita.it; e-mail: info.generale@bancobpmvita.it; PEC: comunicazioni@pec.bancobpmvita.it.

Banco BPM Vita S.p.A. appartiene al Gruppo Banco BPM ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banco BPM S.p.A.. L'Impresa è iscritta nell'Albo delle Imprese di Assicurazione con il numero 1.00116.
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, il patrimonio netto di Banco BPM Vita S.p.A. è pari a € 2.762.824.946, il risultato economico di periodo è pari a € 51.462.934. Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 442,81%.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) di cui all'articolo 47-septies del CAP, disponibile sul sito internet dell'Impresa all'indirizzo www.bancobpmvita.it.

Al Contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Il Contratto prevede Prestazioni Assicurate sotto forma di capitale in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della Durata contrattuale.

In particolare, la Prestazione Assicurata corrisponde al Valore del Contratto, calcolato in base alla ricezione da parte dell'Impresa del certificato di decesso, incrementato di una Somma Aggiuntiva Caso Morte calcolata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso (pari al 15,00% per età tra 18 anni e 40 anni e sei mesi meno un giorno, 8,00% per età tra 40 anni e 6 mesi e 50 anni e sei mesi meno un giorno, 2,50% per età tra 50 anni e sei mesi e 65 anni e sei mesi meno un giorno, 0,75% per età tra 65 anni e sei mesi e 75 anni e sei mesi meno un giorno e 0,10% per età da 75 anni e sei mesi).

Le prestazioni del Contratto sono collegate all'andamento dei Fondi Interni costituiti e gestiti dall'Impresa, in cui confluiscono le somme versate al netto dei Costi previsti contrattualmente. Ciascun Premio Investito (Unico e Aggiuntivi) può essere conferito in uno o più Fondi Interni secondo le scelte di investimento effettuate dal Contraente.

L'investimento nei Fondi Interni non prevede alcuna garanzia di conservazione del capitale o di rendimento minimo, pertanto il rischio connesso alla perdita, totale o parziale delle somme investite in tali sottostanti, è esclusivamente a carico del Contraente.

Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Il Contraente può modificare i termini del Contratto mediante l'esercizio di uno o più opzioni di seguito riportate:

- **Switch**: prevedono il cambio totale/parziale dei Fondi Interni a cui sono collegate le Prestazioni Assicurate e sono esercitabili trascorsi almeno 3 mesi dalla Data di Decorrenza del Contratto. Ciascuna operazione di Switch è ammessa solo se:
  - il Controvalore delle Quote di ciascun Fondo Interno di origine da trasferire è almeno pari a € 500,00;
  - a fronte dell'operazione di disinvestimento, il Controvalore delle Quote del Fondo Interno di origine risulta superiore a € 500,00. In caso contrario, è necessario procedere al disinvestimento totale del Fondo Interno di origine;
  - l'importo investito su ciascun Fondo Interno di destinazione oggetto dell'operazione di Switch è almeno pari a €

500,00;
  - tra un'operazione di Switch e la successiva devono trascorrere almeno 5 giorni.
- **Riscatto Parziale e/o Totale**: se parziale consente di riscuotere in anticipo una parte della prestazione maturata al momento della relativa richiesta, se totale risolve in anticipo il Contratto. Sono ammessi decorsi almeno 3 mesi dalla Data di Decorrenza. Il Riscatto è ammesso solo se:
  - l'importo richiesto per ogni singola operazione è almeno pari a € 1.000,00;
  - il Valore del Contratto residuo a seguito dell'operazione sia almeno pari a € 2.500,00.
    Qualora il Fondo Interno selezionato per il Riscatto, a fronte dell'operazione di disinvestimento, presenta un Controvalore delle Quote inferiore a € 500,00, è necessario procedere al relativo disinvestimento totale.

Le operazioni di Switch possono essere effettuate esclusivamente per il tramite della Banca Distributrice, mediante una comunicazione scritta all'Impresa inviata tramite la filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto, sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca Distributrice stessa. Le richieste di Riscatto possono essere esercitate mediante una comunicazione scritta all'Impresa. Per gli Switch il dettaglio delle modalità di invio della richiesta e delle informazioni utili da indicare nella stessa è presente nelle Condizioni di Assicurazione, Sezione II – Pagamento del Premio, Conclusione del Contratto, Durata, Opzioni e Riscatto, Articolo 8 – Switch, pagina 5. Per le richieste di Riscatto tale dettaglio e la documentazione da inviare all'Impresa a corredo della richiesta sono contenuti nelle Condizioni di Assicurazione, Sezione II – Pagamento del Premio, Conclusione del Contratto, Durata, Opzioni e Riscatto, Art. 9 - Riscatto, pagina 6.

In ogni caso, l'Impresa può in qualsiasi momento non consentire l'effettuazione di Switch.

L'impresa mette a disposizione il Regolamento dei Fondi Interni sul sito internet all'indirizzo: www.bancobpmvita.it.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Il Contratto non prevede coperture per rischi aventi ad oggetto eventi diversi da quelli assicurati, quali la malattia, la non autosufficienza, i danni alla persona e i rischi di cui ai rami danni.

Ci sono limiti di copertura?

La Somma Aggiuntiva Caso Morte non può mai superare l'ammontare di € 50.000,00 per Contratto.

La Somma Aggiuntiva Caso Morte non viene corrisposta dall'Impresa qualora il decesso è provocato direttamente o indirettamente da:
- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell'Assicurato a insurrezioni, aggressioni, sommosse, tumulti popolari, atti terroristici;
- atti contro la persona dell'Assicurato – ivi compreso il rifiuto comprovato di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici – da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall'entrata in vigore delle garanzie;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza del Contratto (o dalla data in cui viene versato ciascun Premio Aggiuntivo, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento);
- abuso di alcol, abuso od uso non terapeutico di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni da parte dell'Assicurato;
  oppure dall'esercizio o dalla pratica delle seguenti attività sportive:
- attività alpinistiche o speleologiche senza guida alpina;
- automobilismo, motociclismo, motonautica;
- sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela);
- kayak, rafting;
- ciclismo agonistico;
- slittino e guidoslitta a livello agonistico;
- pugilato e arti marziali a livello agonistico;
- rugby professionistico;
- immersioni subacquee con autorespiratore;
- salti dal trampolino con sci o idrosci.

Inoltre è previsto un **periodo di Carenza nel corso dei primi 3 mesi successivi alla data di decorrenza del Contratto**, durante i quali, se si verifica il decesso dell'Assicurato, viene liquidato ai Beneficiari designati solo il Valore del Contratto, senza riconoscimento della Somma Aggiuntiva Caso Morte, indipendentemente dalla data di comunicazione all'Impresa del sinistro. Tale periodo di Carenza è applicato anche nei primi 3 mesi successivi dalla data di corresponsione di ciascun Premio Aggiuntivo, relativamente al capitale acquisito con ogni Premio Aggiuntivo stesso, indipendentemente dalla data di comunicazione all'Impresa del sinistro.

Quanto e come devo pagare?

Premio	Il Contratto prevede il versamento di un **Premio Unico**, di importo non inferiore a € 5.025,00. Il Contratto prevede la possibilità di versare **Premi Aggiuntivi** trascorsi almeno 3 mesi dalla Data di Decorrenza, di importo non inferiore a € 1.025,00 e su Contratti con Assicurati aventi un'età anagrafica fino a 85 anni e sei mesi meno un giorno al momento della richiesta. **In ogni caso, l'Impresa può in qualsiasi momento non consentire il versamento di Premi Aggiuntivi.** Ciascun Premio Investito sul Contratto può essere conferito nei Fondi Interni per un ammontare minimo, riferito a ciascun Fondo Interno selezionato dal Contraente, pari a € 500,00. Tale importo è calcolato con riferimento alla quota parte del Premio versato ripartita nel singolo Fondo Interno. Il pagamento dei Premi (Unico e Aggiuntivi) può essere effettuato esclusivamente per il tramite della Banca Distributrice, mediante addebito sul conto corrente bancario che il Contraente intrattiene

	con la Banca Distributrice stessa. In caso di chiusura del conto corrente bancario intrattenuto con la Banca Distributrice, il Contratto rimane in vigore. Non è prevista la possibilità di chiedere il frazionamento infrannuale dei Premi.

A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto adatto a clientela retail, con conoscenza ed esperienza anche di base, con una tolleranza al rischio di mercato credito almeno bassa e variabile in funzione delle opzioni di investimento scelte, con un orizzonte temporale di investimento almeno di medio periodo e che desidera ottenere un guadagno o una possibile crescita nel tempo del capitale sopportando un maggior rischio sul premio investito.

Quali sono i costi?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, si indicano i seguenti costi:

- **costi per riscatto**: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID;
- **costi per l'erogazione della rendita:** il Contratto non prevede rendita;
- **costi per l'esercizio delle opzioni:** il Contratto non prevede costi per le operazioni di Switch;
- **costi di intermediazione:** la quota parte percepita dalla Banca Distributrice è pari:
  - in relazione ai costi sui Premi: 0,00% sul diritto fisso (spese di emissione), 100% sui caricamenti;
  - per quanto riguarda Commissioni di gestione annue relative ai Fondi Interni:

Quota parte % percepita dal distributore	BBPMVITA Smart Prudente	BBPMVITA Smart Moderato	BBPMVITA Smart Equilibrato	BBPMVITA Smart Dinamico	BBPMVITA Smart Crescita
1° anno	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2° a 5° anno	16,15%	23,57%	32,50%	40,56%	43,00%
oltre 5° anno	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	65,00%

Inoltre, l'Impresa riconosce alla Banca Distributrice una commissione pari al 2,00% di ciascun Premio (Unico ed Aggiuntivo), al netto del diritto fisso, al momento del relativo versamento. La Banca Distributrice potrà fornire ulteriori dettagli in relazione a tali commissioni.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06-42.13.32.06, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo si configura come condizione di procedibilità per proporre l'azione dinnanzi all'Autorità Giudiziaria.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il procedimento di Mediazione, in alternativa all'Arbitro Assicurativo, è condizione di procedibilità per proporre l'azione dinnanzi all'Autorità Giudiziaria.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale applicabile al Contratto alla data di redazione del presente documento: • regime fiscale dei Premi: ◦ i Premi dei contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni; • regime fiscale delle prestazioni corrisposte: ◦ la differenza, se positiva, tra il capitale maturato ed i Premi versati è soggetta a tassazione mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50%; ◦ il capitale erogato al decesso dell'Assicurato ai Beneficiari è esente dall'imposta sulle successioni; ◦ la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, per la parte a copertura del rischio demografico (Somma Aggiuntiva Caso Morte), è esente dall'imposta sul reddito delle persone

	fisiche; ◦ in caso di erogazione a soggetti esercenti attività commerciali, l'Impresa non preleva alcuna imposta sostitutiva poiché le somme erogate concorrono a formare il reddito d'impresa. Per l'investimento nei Fondi Interni è prevista un'imposta annua di bollo, determinata in base alla normativa vigente.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'Impresa al seguente link www.bancobpmvita.it.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Il Contraente all'interno della propria area riservata ha la possibilità di modificare i propri dati personali, inserire richieste per Riscatto Totale e Parziale, per sinistro. Inoltre, ha la possibilità di consultare i propri dati anagrafici e di Contatto, la propria posizione assicurativa verificando le coperture assicurative, le condizioni contrattuali sottoscritte, monitorare lo stato dei pagamenti e le relative scadenze, consultare il valore di Riscatto della polizza e il valore della posizione sulla base della valorizzazione corrente delle Quote.

BANCO BPM
VITA
GRUPPO BANCO BPM

BANCO BPMVITA
Smart M.O.P.

Contratto di assicurazione
di tipo unit linked, a vita intera e a premio unico
(Tariffa M3001)

I documenti sono stati redatti secondo le Linee Guida del tavolo tecnico
"Contratti Semplici e Chiari", per la semplificazione dei contratti assicurativi

Data ultimo aggiornamento: 19/11/2026

Sommario

Pagina di presentazione 1 di 43

Pagina dei contatti 2 di 43

Glossario 3 di 43

Condizioni di Assicurazione 7 di 43

Sezione I – Il prodotto BANCO BPMVITA Smart M.O.P.

Articolo 1 – Caratteristiche del Contratto 7 di 43
Articolo 2 – Prestazioni Assicurate 8 di 43
Articolo 3 – Limitazioni, Esclusioni e Carenza 8 di 43

Sezione II – Pagamento del Premio, Conclusione del Contratto, Durata, Opzioni e Riscatto

Articolo 4 – Premio Unico e Premi Aggiuntivi 9 di 43
Articolo 5 – Conclusione, perfezionamento e Durata del Contratto 10 di 43
Articolo 6 – Revoca 10 di 43
Articolo 7 – Recesso 10 di 43
Articolo 8 – Switch 11 di 43
Articolo 9 – Riscatto 12 di 43

Sezione III – Costi e rendimenti del prodotto

Articolo 10 – Costi 12 di 43
Articolo 11 – I rischi associati al Contratto 13 di 43
Articolo 12 – Valore Unitario delle Quote e Giorno di Riferimento dei Fondi Interni 14 di 43
Articolo 13 – Determinazione del numero di Quote Assicurate 15 di 43

Sezione IV – Obblighi dell'Impresa, del Contraente e dei Beneficiari

Articolo 14 – Documentazione richiesta e pagamenti da parte dell'Impresa 15 di 43
Articolo 15 – Beneficiari 16 di 43
Articolo 16 – Duplicato della Proposta/Polizza 16 di 43
Articolo 17 – Cessione, Pegno e Vincolo 16 di 43
Articolo 18 – Comunicazioni in corso di Contratto 17 di 43
Articolo 19 – Prescrizione 17 di 43

Articolo 20 – Impignorabilità e Insequestrabilità 17 di 43

Sezione V – Legge applicabile e risoluzione delle controversie

Articolo 21 – Reclami e risoluzione delle controversie 17 di 43

Articolo 22 – Legge applicabile al Contratto e rinvio alle norme di legge 18 di 43

Sezione VI – Regime fiscale

Articolo 23 – Tasse e imposte 18 di 43

Regolamento del Fondo Interno BBPMVITA Smart Prudente 19 di 43

Regolamento del Fondo Interno BBPMVITA Smart Moderato 24 di 43

Regolamento del Fondo Interno BBPMVITA Smart Equilibrato 29 di 43

Regolamento del Fondo Interno BBPMVITA Smart Dinamico 34 di 43

Regolamento del Fondo Interno BBPMVITA Smart Crescita 39 di 43

Pagina di presentazione

BANCO BPMVITA Smart M.O.P. è un contratto di assicurazione di tipo unit linked a Premio Unico, che prevede prestazioni per il caso morte dell'Assicurato.
Il valore delle prestazioni del Contratto è collegato in via diretta all'andamento dei Fondi Interni selezionati dal Contraente in funzione delle proprie scelte di investimento.

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

- **Sezione I – Il prodotto BANCO BPMVITA Smart M.O.P.**
- **Sezione II – Pagamento del Premio, Conclusione del Contratto, Durata, Opzioni e Riscatto**
- **Sezione III – Costi e rendimenti del prodotto**
- **Sezione IV – Obblighi dell'Impresa, del Contraente e dei Beneficiari**
- **Sezione V – Legge applicabile e risoluzione delle controversie**
- **Sezione VI – Regime fiscale**

Per facilitare la lettura e la comprensione del Contratto, l'Impresa ha utilizzato un linguaggio il più possibile semplice e trasparente, tramite l'inserimento nelle Condizioni di Assicurazione di esempi e box esplicativi.

In particolare:

✓ **In questi box si trovano esempi utili a comprendere il funzionamento del Contratto e delle prestazioni assicurative.**

! **È necessario porre particolare attenzione al contenuto di questi box.**
Qui si possono trovare spiegazioni utili a comprendere il significato dei termini contrattuali e i limiti dei rischi assunti dall'Impresa.

Nelle Condizioni di Assicurazione è inoltre possibile trovare:

Termini contrattuali con ***Lettere Iniziali Maiuscole***	Il cui significato è spiegato nel **GLOSSARIO**
Il termine **Attenzione!**	In relazione alle parti del Contratto che si devono leggere con particolare cura e attenzione.
Riferimenti normativi (→ art. 2952 c.c.)	Relativi a norme di legge di particolare importanza per la comprensione del prodotto e del suo funzionamento.

Pagina dei contatti

Per maggiori informazioni sul Contratto è possibile contattare l'Impresa tramite:



raccomandata A/R indirizzata a **Banco BPM Vita S.p.A. – Operazioni, Via Massaua 6, 20146 Milano**



posta elettronica all'indirizzo **info.generale@bancobpmvita.it**



telefono al numero **02 77002405** attivo dal lunedì al giovedì (9.00 - 17.00) e il venerdì (9.00 - 16.00), esclusi i giorni festivi

AREA RISERVATA BANCO BPM VITA

È possibile consultare la propria posizione assicurativa e gestire in via telematica le operazioni disponibili sul Contratto con l'accesso all'Area Riservata presente nell'home page del sito www.bancobpmvita.it, sezione "AREA RISERVATA".

L'utilizzo del servizio è gratuito e per la registrazione è richiesta l'indicazione del:

- Codice Fiscale o Partita Iva,

- numero di Proposta/Polizza attiva.

Per assistenza è possibile contattare l'Help desk dedicato:



con la compilazione del form disponibile nella sezione "AREA RISERVATA"



tramite telefono al numero 0422 1745985 attivo dal lunedì al giovedì (9.00 - 13.00 / 14.00 - 17.30) e il venerdì (9.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00), esclusi i giorni festivi

Glossario

DEFINIZIONI

Le definizioni contengono il significato attribuito ad alcuni termini all'interno del Contratto.

A	**Arbitro Assicurativo**	Il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, previsto dagli articoli 141, comma 7, del codice del consumo e 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, istituito presso l'IVASS e disciplinato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215
	Assicurato	Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con il Contraente.
B	**Banca Distributrice**	Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, oppure presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
	Benchmark	Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da Costi.
	Beneficiario	Persona fisica o giuridica designata dal Contraente che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato.
C	**Carenza**	Periodo durante il quale la copertura assicurativa prestata dall'Impresa non è efficace. Qualora l'eventuale decesso dell'Assicurato si verifichi in tale periodo l'Impresa non corrisponde la Somma Aggiuntiva Caso Morte.
	Caricamenti	Parte dei Premi versati dal Contraente trattenuta dall'Impresa a copertura dei Costi commerciali e amministrativi del Contratto.
	Cessione del Contratto	Operazione tramite cui il Contraente sostituisce a sé un soggetto terzo nei rapporti giuridici derivanti dal Contratto, trasferendogli per intero così i diritti di cui gode e gli obblighi cui soggiace.
	Conclusione del Contratto	È il momento in cui il Contraente e, se diverso, l'Assicurato, sottoscrivono per accettazione la Proposta/Polizza, completa di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa.
	Condizioni di Assicurazione	Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto.
	Contraente	Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato, che stipula il Contratto e versa i Premi all'Impresa.
	Contratto	Il prodotto BANCO BPMVITA Smart M.O.P.
	Controvalore delle Quote del Fondo Interno	Importo ottenuto moltiplicando il numero di Quote Assicurate ed il Valore Unitario della Quota di ogni singolo Fondo Interno in cui il Contratto investe, al momento del relativo calcolo.
	Costi	Oneri a carico del Contraente gravanti sui Premi versati e/o, laddove previsto dal Contratto, sulle risorse finanziarie gestite dall'Impresa.
	Costi in caso di Riscatto	Somme trattenute dall'Impresa alla Liquidazione del Valore di Riscatto.
D	**Data di Decesso**	Il giorno in cui avviene il decesso dell'Assicurato.
	Data di Decorrenza	Giorno da cui il Contratto inizia a produrre i propri effetti e decorrono le coperture, a condizione che il Contraente abbia versato il Premio pattuito.

	Documento unico di rendicontazione annuale	Documento che contiene l'aggiornamento delle informazioni relative al Contratto, tra cui il valore della prestazione maturata, i Premi versati e il Valore di Riscatto.
	Durata del Contratto	Periodo temporale durante il quale il Contratto è efficace. Per il presente Contratto coincide con la vita dell'Assicurato.
E	**Esclusioni**	Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall'Impresa, elencati in apposite clausole del Contratto.
F	**Firma Digitale Remota**	Un particolare tipo di firma elettronica basata su un certificato qualificato (che assicura l'identificazione univoca del titolare e rilasciato da certificatori accreditati), realizzata mediante un dispositivo per la generazione della firma che soddisfa i requisiti di sicurezza richiesti dalla vigente normativa, tra i quali l'utilizzo di una OTP (One Time Password).
	Fondi Interni	Fondi d'investimento per la gestione di un portafoglio collettivo di attività finanziarie. Essi sono costituiti all'interno dell'Impresa, gestiti in modo separato dalle altre attività dell'Impresa stessa e suddivisi in Quote tutte di eguale valore.
G	**Garanzia**	Copertura del rischio che viene individuato dal Contratto.
	Giorno di Riferimento	Giorno lavorativo in cui viene adottato il Valore Unitario della Quota di ciascun Fondo Interno utile ai fini delle operazioni di investimento e disinvestimento sul Contratto. Coincide con il giorno a cui si riferiscono le attività nella quali il Fondo Interno investe in base alle quantità e agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili.
I	**Impignorabilità e Insequestrabilità**	Principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
	Imposta sostitutiva	Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
	Impresa	Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto. Nella fattispecie: Banco BPM Vita S.p.A., via Massaua 6, 20146 Milano.
L	**Legale Rappresentante**	Persona fisica munita dei necessari poteri a compiere atti in nome e per conto di una società.
	Lettera di conferma di investimento del Premio	Lettera con cui l'Impresa comunica al Contraente l'ammontare del Premio versato e di quello investito, la Data di Decorrenza del Contratto, il numero delle Quote attribuite e il loro Valore Unitario, nonché il giorno cui tale Valore si riferisce (Giorno di Riferimento).
	Liquidazione	Pagamento ai Beneficiari delle somme dovute al verificarsi dell'evento assicurato o al Contraente in caso di Riscatto.
M	**Mediazione**	Lo strumento di risoluzione alternativa delle controversie introdotto dal decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche.
N	**NAV (Net Asset Value)**	Valore ottenuto sommando i valori delle attività finanziarie presenti nel Fondo Interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo i valori delle passività (spese, imposte, ecc.).
O	**OICR**	Organismi di investimento collettivo del risparmio, ossia i fondi comuni di investimento o le SICAV. Gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e permettono di frazionare il rischio sui capitali investiti.
	OICR collegati	OICR promossi, istituiti o gestiti da imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'Impresa.
P	**Pegno**	Diritto reale costituito sulla prestazione assicurativa dovuta dall'Impresa e acquisito dal creditore del Contraente attraverso un apposito accordo con quest'ultimo affinché il creditore possa garantire il proprio credito attraverso la prestazione che potrebbe eventualmente

		percepire.
	Premi	Importo unico, da versare all'Impresa quale corrispettivo delle prestazioni previste dal Contratto, e Premi Aggiuntivi eventualmente corrisposti dal Contraente.
	Premio Aggiuntivo	Importo che il Contraente ha facoltà di versare nel corso della Durata del Contratto, secondo i termini e le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione.
	Premio Investito	I Premi che, al netto dei relativi Costi, vengono investiti nei Fondi Interni.
	Premio Unico	Importo che il Contraente versa all'Impresa in unica soluzione al momento della conclusione del Contratto.
	Prescrizione	Estinzione del diritto al pagamento delle Prestazioni Assicurate per mancato esercizio del diritto stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal momento in cui può essere richiesta la prestazione.
	Prestazioni Assicurate	Impegni assunti dall'Impresa nei confronti del Contraente.
	Profilo di rischio	Indica la rischiosità finanziaria del portafoglio finanziario cui il Contratto è collegato.
	Proposta/Polizza	Documento, sottoscritto dalle parti che, una volta pagato il Premio Unico, fornisce la prova dell'esistenza del Contratto.
Q	**Quota**	Ciascuna delle parti di uguale valore in cui i Fondi Interni sono suddivisi.
	Quote Assicurate	Il numero di Quote dei Fondi Interni assegnate al Contratto.
R	**Rappresentante Legale**	Soggetto a cui è conferito il potere di rappresentare in alcuni atti - tra cui la sottoscrizione del Contratto - un soggetto minore di età e/o incapace di intendere e di volere nell'interesse del rappresentato.
	Recesso	Diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti.
	Regolamento del Fondo Interno	L'insieme delle norme che disciplinano il Fondo Interno. Include informazioni sull'attività di gestione, la politica di investimento, la denominazione, la durata, i criteri di ripartizione degli investimenti, gli spazi operativi a disposizione dal gestore per le scelte relative agli impieghi finanziari e altre caratteristiche quali ad esempio: la categoria o la volatilità attesa.
	Rendiconto del Fondo Interno	Riepilogo annuale dei dati relativi al risultato finanziario conseguito dal Fondo. Il documento è pubblicato sul sito internet dell'Impresa.
	Revoca	Diritto del Contraente di revocare la Proposta/Polizza prima della Data di Decorrenza del Contratto.
	Ricorrenza Annuale	L'anniversario annuale della Data di Decorrenza del Contratto.
	Riscatto Parziale	Facoltà del Contraente di riscuotere in anticipo una parte della prestazione maturata al momento della richiesta.
	Riscatto Totale	Facoltà del Contraente di risolvere in anticipo il Contratto, chiedendo la Liquidazione delle somme maturate al momento della richiesta e determinate in base alle Condizioni di Assicurazione.
S	**Set informativo**	L'insieme dei documenti contrattuali e precontrattuali predisposti dall'Impresa e consegnati in modo unitario al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. I documenti sono pubblicati nel sito internet dell'Impresa.
	Sinistro	Decesso dell'Assicurato.
	Società di revisione	Società diversa dall'Impresa di assicurazione che controlla e certifica i risultati del Fondo Interno.
	Somma Aggiuntiva Caso Morte	Somma che, insieme al Valore del Contratto, costituisce la prestazione

		in caso di decesso dell'Assicurato.
	Switch	Facoltà del Contraente di effettuare trasferimenti totali o parziali delle somme maturate da uno o più Fondi Interni ad altro/i Fondo/i Interno/i, in base alle condizioni e alle modalità previste nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
T	**Tasso di Premio**	Importo indicativo di Premio per unità di prestazione. È l'elemento necessario per calcolare l'ammontare del Premio Investito. Si determina secondo la formula seguente: [1 / (1 - Caricamenti)], arrotondando poi il risultato alla sesta cifra decimale.
V	**Valore del Contratto**	Importo ottenuto sommando il Controvalore delle Quote dei Fondi Interni in cui il Contratto investe, al momento del relativo calcolo. Nel caso in cui il Contratto è investito in un unico Fondo Interno coincide con il Controvalore delle Quote del Fondo Interno selezionato.
	Valore di Riscatto	Importo in Euro liquidabile in caso di Riscatto.
	Valore Unitario della Quota o Valore della Quota	Valore ottenuto dividendo il NAV di ciascun Fondo Interno per il numero delle Quote che costituiscono il Fondo al Giorno di Riferimento. Il Valore della Quota è pubblicato sul sito internet dell'Impresa.
	Valuta di denominazione	Valuta o moneta in cui è espresso il valore di uno strumento finanziario. Nel Contratto qui descritto il Valore del Contratto, il NAV dei Fondi Interni e il relativo Valore della Quota sono denominati in Euro.
	Vincolo	Limitazione della facoltà del Contraente di esigere la prestazione assicurativa, quando è dovuta dall'Impresa.
	Volatilità	Misura della variazione percentuale del prezzo di uno strumento finanziario nel corso del tempo.

Condizioni di Assicurazione

Sezione I – Il prodotto BANCO BPMVITA Smart M.O.P.

Che tipo di Contratto è BANCO BPMVITA Smart M.O.P.?
Quali sono le prestazioni?
Che cosa è assicurato e che cosa non è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?

Articolo 1 – Caratteristiche del Contratto

BANCO BPMVITA Smart M.O.P. è un contratto di assicurazione a vita intera, di tipo unit linked, a Premio Unico. Il Contratto prevede prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato. Le prestazioni del Contratto sono collegate all'andamento dei Fondi Interni, costituiti e gestiti dall'Impresa, selezionati dal Contraente, tra uno o più sottostanti in funzione delle proprie scelte di investimento, nel rispetto dei limiti di importo indicati al successivo Articolo 4, punto 4.3.

I Fondi Interni dell'Impresa, differenziati per profilo di rischio e per tipologia di investimento, sono denominati:

- BBPMVITA Smart Prudente;
- BBPMVITA Smart Moderato;
- BBPMVITA Smart Equilibrato;
- BBPMVITA Smart Dinamico;
- BBPMVITA Smart Crescita.

Le caratteristiche dei singoli Fondi Interni, inclusi i criteri ed i limiti dei relativi investimenti, sono disciplinate dai Regolamenti allegati alle presenti Condizioni di Assicurazione.
L'Impresa non effettua alcuna operazione di ribilanciamento, pertanto nel corso del tempo la percentuale effettiva dell'investimento nei Fondi Interni è soggetta a variazioni conseguenti alle oscillazioni dei mercati di riferimento.

L'Impresa può costituire nuovi Fondi Interni, ai quali il Contraente può aderire parzialmente o totalmente con le condizioni e le modalità previste nelle presenti Condizioni di Assicurazione. In questo caso l'Impresa mette a disposizione del Contraente il Documento Contenente le informazioni chiave (KID) riferito a tali Fondi, unitamente al Regolamento dello stesso.

! I contratti di tipo unit-linked sono contratti di assicurazione le cui prestazioni sono collegate al Valore delle Quote di Fondi Interni o esterni e che possono prevedere una prestazione aggiuntiva in caso di decesso dell'Assicurato. Le prestazioni del Contratto sono quindi legate all'andamento dei mercati finanziari.
I contratti unit-linked rientrano nella categoria dei "prodotti di investimento assicurativo".

È **assicurabile** la persona fisica che:
✓ alla Data di Decorrenza del Contratto ha un'età anagrafica non inferiore a 18 anni e non superiore a 85 anni e sei mesi meno un giorno.

Non è assicurabile:
✓ la persona fisica che, alla Data di Decorrenza del Contratto, è minorenne o ha un'età anagrafica uguale o superiore agli 85 anni e sei mesi.

Al momento della sottoscrizione il **Contraente** deve:
✓ essere capace di agire;
✓ avere in Italia la residenza, intesa come luogo in cui il Contraente ha dimora abituale o, se diverso, il domicilio abituale, inteso come sede principale dei propri affari;
✓ in caso di persona giuridica avere la sede legale in Italia;
✓ intrattenere, al momento della sottoscrizione, un rapporto di conto corrente con la Banca Distributrice.

! La **capacità di agire** è l'idoneità del soggetto a porre in essere atti giuridici e contratti.
È capace di agire il soggetto maggiorenne, che non è stato interdetto, inabilitato, sottoposto ad amministrazione di sostegno o ad altre misure che limitano la capacità di stipulare contratti.

Se il soggetto è minore di età e/o incapace di intendere e di volere, il Contratto può essere sottoscritto esclusivamente da un Rappresentante Legale, in virtù di un precedente provvedimento del Giudice Tutelare, che gli ha attribuito i necessari poteri per la sottoscrizione del Contratto.

Articolo 2 – Prestazioni Assicurate

Il Contratto prevede Prestazioni Assicurate sotto forma di capitale.
In particolare, in caso di decesso dell'Assicurato, la Prestazione Assicurata corrisponde al **Valore del Contratto**, calcolato in base alla ricezione da parte dell'Impresa del certificato di decesso, incrementato della **Somma Aggiuntiva Caso Morte**. Per maggiori informazioni consultare il successivo Articolo 12.
Il **Valore del Contratto** è legato all'andamento dei Fondi Interni in cui confluiscono le somme versate, dedotte dei Costi applicati dall'Impresa.

La **Somma Aggiuntiva Caso Morte** è calcolata moltiplicando il Valore del Contratto per la percentuale riportata nella seguente tabella. La percentuale applicabile è determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso.

Età dell'Assicurato al momento del decesso (x)	Coefficiente di Maggiorazione
18 anni ≤ x < 40 anni e sei mesi	**15,00%**
40 anni e sei mesi ≤ x < 50 anni e sei mesi	**8,00%**
50 anni e sei mesi ≤ x < 65 anni e sei mesi	**2,50%**
65 anni e sei mesi ≤ x < 75 anni e sei mesi	**0,75%**
x ≥ 75 anni e sei mesi	**0,10%**

La Somma Aggiuntiva Caso Morte non può mai superare l'ammontare di € 50.000,00 per Contratto.

La copertura del rischio di morte opera senza limiti territoriali.

Attenzione!
Le prestazioni derivanti dai contratti di tipo unit linked sono legate all'andamento dei Fondi Interni collegati, il Contratto NON prevede alcuna garanzia di restituzione del capitale inizialmente versato. Le Prestazioni Assicurate del Contratto potrebbero pertanto essere INFERIORI rispetto alle somme versate.

✓**Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato**= Valore del Contratto **+** Somma Aggiuntiva Caso Morte

Pari alla somma del Controvalore delle Quote dei Fondi Interni, maggiorato della Somma Aggiuntiva Caso Morte

Numero di Quote Assicurate Fondo Interno 1: **725,265**

Valore Unitario della Quota Fondo Interno 1: **€ 6,84**

Numero di Quote Assicurate Fondo Interno 2: **534,531**

Valore Unitario della Quota Fondo Interno 2: **€ 7,31**

Età dell'Assicurato alla Data di Decesso: 70 anni - maggiorazione applicabile: **0,75%.**

(725,265 x € 6,84 + 534,531 x € 7,31) + 0,75 x (725,265 x € 6,84 + 534,531 x € 7,31) = € 8.868,23 + € 66,51 = € 8.934,74

I valori indicati sono solo esemplificativi.

Articolo 3 – Limitazioni, Esclusioni e Carenza

La Somma Aggiuntiva Caso Morte NON può mai superare l'ammontare di € 50.000,00 per Contratto.

La **Somma Aggiuntiva Caso Morte NON** viene corrisposta se il decesso è provocato in modo diretto o indiretto da:

- × dolo del Contraente o del Beneficiario;
- × partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- × atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell'Assicurato a insurrezioni, sommosse, tumulti popolari, atti terroristici;
- × atti contro la persona dell'Assicurato – ivi compreso il rifiuto comprovato di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici – da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall'entrata in vigore delle garanzie;
- × suicidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza del Contratto (o dalla data in cui viene versato ciascun Premio Aggiuntivo, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento);
- × abuso di alcol, abuso od uso non terapeutico di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni da parte dell'Assicurato;

oppure dall'esercizio o dalla pratica delle seguenti attività sportive:

- attività alpinistiche o speleologiche senza guida alpina; automobilismo, motociclismo, motonautica;
- sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela);
- kayak, rafting;
- ciclismo agonistico;
- slittino e guidoslitta a livello agonistico;
- pugilato e arti marziali a livello agonistico;
- rugby professionistico;
- immersioni subacquee con autorespiratore;
- salti dal trampolino con sci o idrosci.

Attenzione!
Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato, se persona diversa, devono essere veritiere, esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica, in base all'età effettiva, delle somme dovute.

In caso di decesso dell'Assicurato rientrante nelle Esclusioni qui descritte, l'Impresa corrisponde ai Beneficiari **solo il Valore del Contratto, senza alcuna maggiorazione.**

Viene inoltre applicato un periodo di **Carenza di 3 mesi**. In caso di decesso dell'Assicurato nel corso dei primi 3 mesi successivi alla Data di Decorrenza del Contratto viene liquidato ai Beneficiari designati **solo il Valore del Contratto, senza riconoscimento della Somma Aggiuntiva Caso Morte**, indipendentemente dalla data di comunicazione all'Impresa del Sinistro.
Tale periodo di Carenza è applicato **anche nei primi 3 mesi successivi dalla data di corresponsione di ciascun Premio Aggiuntivo**, relativamente al capitale acquisito con ogni Premio Aggiuntivo stesso, indipendentemente dalla data di comunicazione all'Impresa del Sinistro.

Sezione II – Pagamento del Premio, Conclusione del Contratto, Durata, Opzioni e Riscatto

Quando e come devo pagare?
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Come posso revocare la Proposta/Polizza o recedere dal Contratto?
Quali sono le opzioni esercitabili?
È previsto il Riscatto?

Articolo 4 – Premio Unico e Premi Aggiuntivi

4.1 Premi Aggiuntivi
Il Contratto prevede il versamento di un **Premio Unico.**
L'importo **minimo** del Premio Unico è pari a **€ 5.025,00.**
Il Premio Unico, al netto dei Costi previsti al successivo Articolo 10, è investito nei Fondi Interni secondo le scelte di investimento effettuate dal Contraente al momento della sottoscrizione, nel rispetto dei limiti indicati al successivo punto 4.3.

4.2 Premi Aggiuntivi

Il Contraente può versare **Premi Aggiuntivi trascorsi almeno 3 mesi dalla Data di Decorrenza,** scegliendo di ripartire l'investimento nei Fondi Interni nel rispetto dei limiti indicati al successivo punto 4.3.
L'importo **minimo** di ciascun Premio Aggiuntivo è pari a **€ 1.025,00.**
L'Impresa non dà seguito alle richieste di versamenti aggiuntivi ricevute su Contratti con Assicurati aventi un'età anagrafica uguale o superiore agli 85 anni e sei mesi al momento della richiesta.

In ogni caso, l'Impresa può in qualsiasi momento non consentire il versamento di Premi Aggiuntivi.

4.3 Limiti di investimento dei Premi

Ciascun Premio (Unico ed Aggiuntivi) può essere conferito in uno o più Fondi Interni per un ammontare **minimo**, riferito a ciascun Fondo Interno selezionato dal Contraente, pari a **€ 500,00.** Tale importo è calcolato con riferimento alla quota parte del Premio versato ripartita nel singolo Fondo Interno.

✓ **Esempio:**
Premio Unico versato: € 5.025,00 Fondi Interni selezionati per l'investimento: BBPMVITA Smart Prudente e BBPMVITA Smart Equilibrato

Quota parte Premio Unico versato destinata a BBPMVITA Smart Prudente

= € 4.550,00 (> € 500,00, importo ammesso)

Quota parte Premio Unico versato destinata a BBPMVITA Equilibrato

= € 475,00 (< € 500,00, importo non ammesso)

Si rende necessario modificare la ripartizione del Premio Unico versato nei Fondi Interni selezionati.

Il Premio Investito nei Fondi Interni è determinato applicando al Premio versato i Costi di cui al successivo Articolo 10.
I valori indicati sono solo esemplificativi.

4.4 Modalità di pagamento dei Premi

Il Premio Unico ed i Premi Aggiuntivi possono essere versati esclusivamente per il tramite della Banca Distributrice, mediante addebito diretto sul conto corrente che il Contraente intrattiene presso la Banca Distributrice stessa.
Se il Contraente interrompe i rapporti con la Banca Distributrice ha comunque il diritto a proseguire il Contratto, senza poter tuttavia corrispondere ulteriori Premi Aggiuntivi.

! Ai Premi versati sono applicati dei Costi. Per comprendere quali Costi sono applicati al prodotto consultare l'Articolo 10 delle Condizioni di Assicurazione. È importante prendere visione e comprendere l'ammontare, la tipologia e la modalità di applicazione dei Costi perché questi incidono sulla Prestazione Assicurata che il Contraente o i Beneficiari designati ricevono al momento del decesso dell'Assicurato.

Articolo 5 – Conclusione, perfezionamento e Durata del Contratto

Il Contratto è concluso nel giorno in cui la Proposta/Polizza è sottoscritta da parte del Contraente e, se diverso dal Contraente, dall'Assicurato.
Il Contratto si perfeziona il giorno in cui viene corrisposto il Premio Unico.
A condizione che sia intervenuta la conclusione del Contratto, la **Data di Decorrenza** - ossia il giorno a partire dal quale il Contratto inizia a produrre i propri effetti e dal quale decorrono le coperture assicurative - coincide con la data di versamento del Premio Unico ed è riportata in Proposta/Polizza o nella lettera di conferma per le sottoscrizioni a distanza mediante Firma Digitale Remota.

La sottoscrizione può avvenire mediante:

a) firma autografa su documento cartaceo;

b) firma elettronica avanzata (firma realizzata su tablet), previo specifico consenso al trattamento dei dati personali da parte del Contraente e dell'Assicurato;

c) Firma Digitale Remota, ove consentito dalla Banca Distributrice, come disciplinata dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e relative norme di attuazione.

Nei casi b) e c), la Proposta/Polizza viene emessa sotto forma di documento informatico tale da soddisfare i requisiti della forma scritta nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Il Contratto è a vita intera, pertanto la sua Durata coincide con la vita dell'Assicurato.

Articolo 6 – Revoca

Il Contraente può **revocare** la Proposta/Polizza fino alla **Data di Decorrenza.**
La Revoca può essere esercitata mediante una **comunicazione scritta all'Impresa da cui emerge con chiarezza la volontà di revocare la Proposta/Polizza, corredata da un documento di identità in corso di validità** del Contraente o del Legale Rappresentante in caso di Contraente persona giuridica, inviata tramite:

- **la filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto, sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca Distributrice stessa;**
- raccomandata A/R indirizzata a **Banco BPM Vita S.p.A. – Ufficio Portafoglio Vita, Via Massaua 6, 20146 Milano;**
- pec **(SOLO se il Contraente possiede un indirizzo di posta elettronica certificata)** indirizzata a **gestioneclienti@pec.bancobpmvita.it.**

Articolo 7 – Recesso

Il Contraente può **recedere** dal Contratto **entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza.**

Il Recesso può essere esercitato mediante una **comunicazione scritta all'Impresa da cui emerge con chiarezza la volontà di recedere dalla Proposta/Polizza**, inviata tramite:

- **la filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto, sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca Distributrice stessa;**

- raccomandata A/R indirizzata a **Banco BPM Vita S.p.A. – Ufficio Portafoglio Vita, Via Massaua 6, 20146 Milano;**
- pec **(SOLO se il Contraente possiede un indirizzo di posta elettronica certificata)** indirizzata a **gestioneclienti@pec.bancobpmvita.it.**

In tutti i casi sopraindicati, il Recesso ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della comunicazione.

La **richiesta di Recesso** deve essere **corredata** dai seguenti documenti:
- copia di un documento di identità del Contraente o del Legale Rappresentante in caso di Contraente persona giuridica, in corso di validità;
- indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il pagamento.

Entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Recesso, l'Impresa rimborsa al Contraente il Premio versato al netto del diritto fisso indicato al successivo Articolo 10.
Se il Premio è già stato investito, a seguito del Recesso l'Impresa rimborsa al Contraente un importo pari al Valore del Contratto al momento del Recesso, aumentato dei Caricamenti di cui al successivo Articolo 10.

Se il Contratto è stato dato in Pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente e il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del Beneficio, le operazioni di Recesso richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario e/o del Beneficiario.

! CON L'INVESTIMENTO NEI FONDI INTERNI, RESTA A ESCLUSIVO CARICO DEL CONTRAENTE IL RISCHIO DI VARIAZIONE DI VALORE DELLE QUOTE TRA LA DATA DI DECORRENZA E QUELLA IN CUI IL RECESSO È EFFICACE. IL CONTRAENTE POTREBBE PERTANTO OTTENERE UNA SOMMA INFERIORE AL PREMIO VERSATO.

Articolo 8 – Switch

Il Contratto prevede la possibilità di effettuare operazioni di Switch, ossia nel dettaglio consente trasferimenti da uno o più Fondi Interni ad altro/i Fondo/i Interno/i.

Lo Switch comporta il trasferimento delle somme maturate ad una determinata data da Fondi Interni "*di origine*" a Fondi Interni "*di destinazione*", tra quelli previsti dal Contratto.
Lo Switch può essere **parziale** o **totale**.

In ogni caso, ciascuna operazione di Switch è ammessa solo se:
- **il Controvalore delle Quote di ciascun Fondo Interno di origine da trasferire è almeno pari a € 500,00;**
- **a fronte dell'operazione di disinvestimento, il Controvalore residuo delle Quote del Fondo Interno di origine risulta superiore a € 500,00. Nel caso in cui tale Controvalore risulta inferiore a € 500,00, è necessario procedere al disinvestimento totale del Fondo Interno di origine;**
- **l'importo investito su ciascun Fondo Interno di destinazione oggetto dell'operazione di Switch è almeno pari a € 500,00.**

Il rispetto dei limiti sopra indicati è verificato all'atto della richiesta di Switch e nel Giorno di Riferimento dell'operazione stessa (determinato come descritto al successivo Articolo 12).

La prima operazione di Switch può essere eseguita trascorsi **almeno 3 mesi** dalla Data di Decorrenza.
Tra un'operazione di Switch e la successiva devono trascorrere **almeno 5 giorni.**

L'Impresa può in qualsiasi momento non consentire l'esecuzione di Switch.

Le operazioni di Switch possono essere effettuate esclusivamente per il tramite della Banca Distributrice. La richiesta può essere inoltrata in forma scritta all'Impresa tramite **la filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto, sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla stessa.**
Se il Contraente interrompe i rapporti con la Banca Distributrice ha comunque il diritto a proseguire il Contratto, senza poter tuttavia effettuare operazioni di Switch.

Nella richiesta di Switch, oltre agli elementi identificativi del Contratto, il Contraente deve indicare:
- **l'importo** di ciascun Fondo Interno "*di origine*" che si intende disinvestire e trasferire al/i Fondo/i Interno/i "*di destinazione*";
- **il/i Fondo/i Interno/i** "*di destinazione*";
- **l'importo da conferire** in ciascun Fondo/i Interno/i "*di destinazione*".

In funzione dell'importo che si intende trasferire, la Compagnia:
- calcola il numero delle Quote del Fondo Interno "*di origine*" da disinvestire in base al Valore Unitario della Quota del/i Fondo/i Interno/i oggetto di disinvestimento, rilevato il Giorno di Riferimento immediatamente precedente al ricevimento della richiesta di Switch da parte dell'Impresa;
- converte l'importo di cui al punto precedente in Quote del/i Fondo/i Interno/i "*di destinazione*". Il numero di Quote Assicurate del/i Fondo/i Interno/i "*di destinazione*" si determina in base al Valore della Quota di detto/i Fondo/i Interno/i rilevato il primo Giorno di Riferimento utile successivo al ricevimento della richiesta di Switch da parte dell'Impresa.

Per le informazioni relative al Giorno di Riferimento consultare il successivo Articolo 12.

Articolo 9 – Riscatto

Trascorsi almeno 3 mesi dalla Data di Decorrenza e in caso di vita dell'Assicurato, è possibile **richiedere il Riscatto Totale o il Riscatto Parziale** del Contratto.

Il Riscatto può essere esercitato mediante una **comunicazione scritta all'Impresa** inviata tramite:

- **la filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto, sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca Distributrice stessa;**
- raccomandata A/R indirizzata a **Banco BPM Vita S.p.A. – Ufficio Liquidazioni, Via Massaua 6, 20146 Milano;**
- pec **(SOLO se il Contraente possiede un indirizzo di posta elettronica certificata)** indirizzata a **gestioneclienti@pec.bancobpmvita.it.**

Il Valore di Riscatto è pari alla somma del Controvalore delle Quote dei Fondi Interni abbinati al Contratto (rilevato il primo Giorno di Riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta), al netto della % di Costi in caso di Riscatto - se applicabile - indicata al seguente Articolo 10.

Per maggiori informazioni sul Giorno di Riferimento consultare il successivo Articolo 12.

IL RISCATTO PREVEDE I COSTI ELENCATI ALL'ARTICOLO 10 CHE SEGUE.

! Per effetto dei rischi finanziari connessi agli strumenti in cui i Fondi Interni investono e dei Costi applicabili al Contratto, IL CONTRAENTE POTREBBE INCORRERE IN PERDITE, PARZIALI O TOTALI, DELLE SOMME INVESTITE.

La **richiesta di Riscatto** deve essere **corredata** da:

- copia di un documento di identità del Contraente in corso di validità;
- se il Contraente è persona giuridica, è richiesta copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale del Legale Rappresentante, nonché di un documento attestante i relativi poteri;
- indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il pagamento;
- modulistica FATCA/CRS compilata e sottoscritta;
- modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela compilato e sottoscritto.

In presenza di situazioni che rendono necessaria un'indagine più approfondita, l'Impresa può richiedere documenti ulteriori prima di procedere al pagamento.

Attenzione! In caso di **Riscatto Parziale**, il Contraente deve indicare nella relativa richiesta:

- i Fondi Interni da cui effettuare il Riscatto;
- l'ammontare da riscattare da ciascun Fondo Interno.

Il Riscatto Parziale è ammesso solo se:

- **l'importo richiesto per ogni singola operazione è almeno pari a € 1.000,00;**
- **il Valore del Contratto residuo a seguito dell'operazione è almeno pari a € 2.500,00.**

Qualora il Fondo Interno selezionato per il Riscatto, a fronte dell'operazione di disinvestimento, presenta un Controvalore delle Quote inferiore a € 500,00, è necessario procedere al relativo disinvestimento totale.

Il rispetto dei limiti sopra indicati è verificato all'atto della richiesta di Riscatto Parziale e nel Giorno di Riferimento dell'operazione stessa (determinato come descritto al successivo Articolo 12).

Se il Contratto è stato dato in Pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del Beneficio, le operazioni di Riscatto richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

L'Impresa effettua il pagamento della somma dovuta secondo quanto previsto al successivo Articolo 14, punto 14.2.

Sezione III – Costi e rendimenti del prodotto

Quali Costi devo sostenere?
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Come sono investiti i Premi versati?

Articolo 10 – Costi

I Costi e le spese associati al Contratto sono disciplinati di seguito.

Il Contratto prevede **Costi applicati su ciascun Premio versato** (Premio Unico e Premi Aggiuntivi):

Diritto fisso (*spese di emissione*)	**€ 25,00**
Caricamenti (applicati su ciascun Premio versato al netto del diritto fisso)	**1,00%**

✓ **Esempio di calcolo di Premio Investito:**
Premio Unico versato: € 10.025,00
Diritto fisso: € 25,00
Caricamenti: 1,00%

Premio Unico versato - Diritto Fisso
10.025,00 - 25 = 10.000,00
Premio Unico al netto del Diritto fisso : Tasso di Premio
10.000,00 : [1 /(1-1,00%)] = 10.000,00 - 100,00
=
Premio Investito € 9.900,00

I valori indicati sono solo esemplificativi.

Il Contratto prevede, inoltre, delle **commissioni di gestione** dei Fondi Interni, le cui modalità di applicazione sono indicate nei relativi Regolamenti, allegati alle presenti Condizioni di Assicurazione:

Commissioni di gestione annue dei Fondi Interni	
Sottostante	**Commissione di Gestione**
BBPMVITA Smart Prudente	**1,30%**
BBPMVITA Smart Moderato	**1,40%**
BBPMVITA Smart Equilibrato	**1,60%**
BBPMVITA Smart Dinamico	**1,80%**
BBPMVITA Smart Crescita	**2,00%**

Le commissioni di gestione di cui sopra si intendono comprensive della trattenuta per la copertura caso decesso (Somma Aggiuntiva Caso Morte) pari allo 0,10% annuo, applicata su ciascun Fondo Interno abbinato al Contratto.

Il Contratto prevede i seguenti **Costi in caso di Riscatto Parziale o Riscatto Totale**, applicati nel calcolo del Valore di Riscatto come indicato al precedente Articolo 9, **pari a 0,50%** in caso di ricezione della richiesta di Riscatto da parte dell'Impresa trascorsi oltre 3 mesi dalla Data di Decorrenza e fino alla quinta Ricorrenza Annuale del Contratto (esclusa).

Il Contratto non prevede Costi per le operazioni di Switch.

Nell'ambito di specifiche campagne commerciali e al verificarsi di condizioni particolari che potrebbero riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Contraente e la relativa situazione assicurativa, l'ammontare del Premio corrisposto e i prodotti sottoscritti, potranno essere applicati da parte dell'Impresa e dell'Intermediario sconti e agevolazioni sui costi dello specifico Contratto. Potranno inoltre essere previsti da parte dell'Impresa e dell'Intermediario, che ne determineranno tempo per tempo le relative condizioni, sconti e agevolazioni sui costi applicabili in linea generale ai Contraenti.

Articolo 11 – I rischi associati al Contratto

Il Contratto è un prodotto di investimento assicurativo di tipo unit linked.
Il Valore del Contratto è strettamente legato all'andamento dei Fondi Interni.

Attenzione!
Il Contratto **NON prevede** alcuna Garanzia di conservazione di capitale o di un rendimento minimo per l'investimento nei Fondi Interni.

Il Contraente potrebbe pertanto incorrere in perdite, parziali o totali, delle somme investite.

Il Contratto comporta i seguenti **rischi finanziari** a carico del Contraente:

- **rischio connesso alla variazione del prezzo:** collegato alla variazione del valore degli strumenti finanziari del Fondo Interno che può subire oscillazioni gravi causando la riduzione del capitale o l'intera perdita di valore del capitale investito;
- **rischio emittente:** connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- **rischio connesso alla liquidità:** collegato alla difficoltà di convertire in denaro l'investimento di alcune

categorie di titoli, in particolare quelli non quotati o quotati in mercati non regolamentati;
- **rischio di cambio:** collegato alla valuta in cui è denominato l'investimento. Per l'investimento in strumenti espressi in una valuta diversa rispetto a quella di denominazione del Contratto, il Contraente si assume il rischio legato alla variabilità del rapporto di cambio tra valute;
- **rischio di controparte:** connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale;
- **altri fattori di rischio:** collegato a operazioni sui mercati emergenti che potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

La realizzazione, distribuzione ed esecuzione del Contratto possono comportare situazioni di conflitto di interessi, che la Compagnia provvede a identificare, gestire e mitigare dotandosi di efficaci presìdi organizzativi e amministrativi. Per maggiori dettagli si rimanda all'informativa riportata al seguente link: https://www.bancobpmvita.it/conflitti-di-interesse.

In ogni caso l'Impresa, pur in presenza del conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

Articolo 12 – Valore Unitario delle Quote e Giorno di Riferimento dei Fondi Interni

Il Valore Unitario delle Quote dei Fondi Interni viene calcolato ogni giorno, secondo le modalità descritte nei rispettivi Regolamenti.

Il Valore Unitario della Quota di ciascun Fondo Interno del Contratto, al netto di qualsiasi onere, è pubblicato sul sito internet dell'Impresa.

Alle operazioni di investimento e disinvestimento sul Contratto in caso di:
- Versamento del Premio Unico e dei Premi Aggiuntivi
- Recesso
- Riscatto Totale o Parziale
- Switch
- Pagamento della Prestazione Assicurata in caso di decesso dell'Assicurato

viene riconosciuto il Valore Unitario delle Quote dei Fondi Interni del **Giorno di Riferimento**, il quale corrisponde al giorno a cui si riferiscono le attività nelle quali il Fondo investe in base alle quantità e agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili.

Per tutti i Fondi Interni collegati al Contratto il Giorno di Riferimento è **venerdì**.

! In particolare...
- Se la richiesta di operazione di investimento o disinvestimento sono ricevuti dall'Impresa da LUNEDÌ a VENERDÌ, il Giorno di Riferimento sarà il VENERDÌ della stessa settimana di ricezione dell'operazione.

lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato/domenica
Ricezione richiesta operazione	Ricezione richiesta operazione	Ricezione richiesta operazione	Ricezione richiesta operazione	Ricezione richiesta operazione Giorno di Riferimento	

In caso di pagamento della Prestazione Assicurata per decesso dell'Assicurato il Giorno di Riferimento per l'operazione di disinvestimento si determina con le stesse modalità sopra indicate, considerando la data di ricezione da parte dell'Impresa del certificato di decesso dell'Assicurato.

✓ **Esempio:**

Operazione:	**VERSAMENTO DEL PREMIO**
Data in cui l'Impresa riceve il versamento del Premio:	**LUNEDÌ 14 dicembre 2026**
Giorno di Riferimento:	**VENERDÌ 18 dicembre 2026**

Se l'Impresa riceve più richieste di operazioni sul Contratto viene data esecuzione prima all'investimento dei Premi, successivamente alle operazioni di Switch e in seguito alle operazioni di disinvestimento.

Attenzione! Le richieste devono essere corredate dalla necessaria documentazione prevista. In caso contrario, l'Impresa NON può dare seguito all'operazione richiesta.

Attenzione! Nei giorni in cui la valorizzazione della Quota non viene effettuata (ossia nei giorni festivi, di chiusura delle borse valori nazionali o estere o di chiusura dell'Impresa o, in ogni caso, se il gestore è impossibilitato), il Valore della Quota viene calcolato secondo le modalità indicate nei Regolamenti dei Fondi Interni.

Il Valore della Quota, al netto di qualsiasi onere, è pubblicato sul sito internet dell'Impresa. Il Valore della Quota di ciascun Fondo Interno pubblicato da considerare per le operazioni sul Contratto è quello relativo al Giorno di Riferimento.

Articolo 13 – Determinazione del numero di Quote Assicurate

Il numero di Quote Assicurate si determina dividendo ciascuna porzione di Premio Investito per il Valore della Quota del Fondo Interno in cui tale porzione di Premio Investito è conferita.
Il Valore della Quota di ogni Fondo Interno utilizzato per tale calcolo è pari a quello disponibile il primo Giorno di Riferimento utile successivo rispetto alla data di ricezione del Premio.
Il risultato così ottenuto è arrotondato alla **quinta cifra decimale.**

Entro **10 giorni** lavorativi dal giorno di calcolo del Valore Unitario della Quota, l'Impresa invia al Contraente una Lettera di conferma di investimento del Premio Unico, contenente, tra l'altro:

- l'importo del Premio lordo versato;
- l'importo del Premio Investito;
- il numero di Quote Assicurate;
- il Fondo Interno a cui tali Quote si riferiscono;
- il Valore Unitario della Quota;
- il Giorno di Riferimento del Valore Unitario della Quota.

In riferimento agli eventuali Premi Aggiuntivi, l'Impresa invia al Contraente una Lettera di conferma di investimento.

Sezione IV – Obblighi dell'Impresa, del Contraente e dei Beneficiari

Che obblighi ho in caso di richiesta di pagamenti all'Impresa?
Chi sono i Beneficiari?
Posso vincolare il Contratto?

Articolo 14 – Documentazione richiesta e pagamenti da parte dell'Impresa

14.1 Documentazione richiesta

Per il pagamento delle prestazioni da parte dell'Impresa devono essere consegnati i documenti di seguito elencati. Tali documenti sono necessari a verificare l'esistenza effettiva dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto e devono essere inviati tramite la Banca Distributrice o, direttamente, con raccomandata A/R o pec ai seguenti recapiti:

- **in caso di decesso dell'Assicurato:**
  - comunicazione di decesso dell'Assicurato contenente la richiesta di pagamento firmata da tutti i Beneficiari (se tramite raccomandata A/R indirizzata a Banco BPM Vita S.p.A. – Ufficio Sinistri Vita, Via Massaua 6, 20146 Milano; se con pec all'indirizzo: gestioneclienti@pec.bancobpmvita.it). In alternativa ciascun Beneficiario può richiedere il pagamento della prestazione all'Impresa. La richiesta deve essere corredata da copia del documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
  - indicazione del codice IBAN verso cui effettuare il pagamento della prestazione assicurativa;
  - certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
  - ! **per Beneficiari minori o incapaci: copia autentica del provvedimento del Giudice Tutelare;**
  - ! **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulta:**
    i. per quanto a conoscenza del Beneficiario, che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e quali sono gli eredi legittimi e il loro grado di parentela;
    oppure
    ii. per quanto a conoscenza del Beneficiario, che il testamento comunicato all'Impresa è l'ultimo testamento valido e non impugnato nonché quali sono gli eredi testamentari e, in mancanza quelli legittimi, e il loro grado di parentela con l'Assicurato;
  - ! **copia autentica dell'ultimo testamento valido (se esistente);**
  - modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela compilato e sottoscritto;
  - modulistica FATCA/CRS compilata e sottoscritta;
  - dichiarazione attestante le cause del decesso dell'Assicurato ai fini della liquidazione della Somma Aggiuntiva Caso Morte.

In presenza di situazioni che rendono necessaria un'indagine più approfondita, l'Impresa può richiedere

documenti ulteriori prima di procedere al pagamento.

14.2 Pagamenti da parte dell'Impresa
L'Impresa effettua il pagamento della somma dovuta entro **30 giorni** dal ricevimento della documentazione completa elencata nel presente Articolo per il caso di decesso dell'Assicurato e nell'Articolo 9 per i Riscatti. In caso di ritardo nel pagamento e fino alla data dell'effettiva liquidazione, l'Impresa riconosce ai Beneficiari gli interessi moratori.

Se la richiesta non è completa della documentazione prevista e/o delle informazioni indispensabili per l'esecuzione, il termine di 30 giorni decorre dal momento della ricezione della documentazione completa da parte dell'Impresa.

Articolo 15 – Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La modifica e la revoca del Beneficiario possono essere effettuate **tramite comunicazione scritta** all'Impresa o per testamento.

In tale ultimo caso, per consentire all'Impresa di identificare correttamente i Beneficiari, la relativa clausola testamentaria deve fare espresso riferimento al Contratto.

La designazione dei Beneficiari **NON** può essere **revocata** o **modificata** nei seguenti casi:
- dopo che il Contraente ed il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario ha comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

Attenzione! Se la designazione dei Beneficiari non avviene in forma nominativa, l'Impresa può incontrare, al decesso dell'Assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei Beneficiari medesimi.

In caso di più Beneficiari, la prestazione assicurativa è corrisposta ai Beneficiari in parti uguali tra loro, tranne nel caso in cui il Contraente indichi percentuali diverse al momento della designazione dei Beneficiari.

! Sono "chiamati all'eredità" i soggetti a cui è devoluta l'eredità secondo le norme di legge o per testamento (→ art. 457 c.c.). Si tratta dei soggetti cui spetta, in termini astratti, una quota del patrimonio ereditario.
Il riferimento agli eredi quali Beneficiari di polizza non vale ad assoggettare il rapporto assicurativo, di natura contrattuale, alle regole successorie.
Il contratto assicurativo non rientra pertanto nel patrimonio ereditario.

In caso di mancata designazione dei Beneficiari, la prestazione assicurativa è corrisposta agli eredi testamentari o, in assenza, agli eredi legittimi dell'Assicurato in parti uguali tra loro.

! <u>Diritto proprio dei Beneficiari</u>
I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio nei confronti dell'assicurazione (→ art. 1920 c.c.) che è INDIPENDENTE dalle vicende successorie dell'Assicurato e NON RIENTRA nell'asse ereditario dell'Assicurato.

Il Contraente può nominare un Referente Terzo a cui l'Impresa potrà fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.

Articolo 16 – Duplicato della Proposta/Polizza
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della Proposta/Polizza, se emesso in forma cartacea, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità, presentando all'Impresa copia della relativa denuncia effettuata presso la competente Autorità.

Articolo 17 – Cessione, Pegno e Vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in Pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di Proposta/Polizza o su appendice.

L'Impresa può opporre al cessionario e al creditore pignoratizio tutte le eccezioni derivanti dal presente Contratto opponibili al Contraente originario, secondo quanto previsto dal codice civile.

Nel caso di Pegno o Vincolo il Recesso, le operazioni di Riscatto e di Liquidazione per decesso richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Articolo 18 – Comunicazioni in corso di Contratto

L'Impresa invia al Contraente, **entro il 31 maggio di ogni anno solare**, il Documento unico di rendicontazione annuale della posizione assicurativa, che contiene almeno le seguenti informazioni:

- dettaglio dei Premi versati, dei Premi Investiti, del numero e del controvalore delle Quote dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla fine dell'anno di riferimento e al 31 dicembre dell'anno precedente;
- numero e controvalore delle Quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di Switch;
- numero e controvalore delle Quote rimborsate a seguito di Riscatto Parziale nell'anno di riferimento.

Inoltre, contiene l'importo dei Costi e degli oneri, con indicazione del costo di distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico del Contraente nell'anno di riferimento e un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei Costi sulla redditività del prodotto che soddisfi i requisiti previsti dalla normativa in vigore.

Articolo 19 – Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 10 anni dal giorno in cui può essere richiesta la prestazione assicurativa (→ art. 2952 c.c.).
In caso di mancata richiesta della prestazione assicurativa entro il termine di Prescrizione di 10 anni, l'Impresa è obbligata a versare gli importi corrispondenti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (→ L. 262/2005 e D. Lgs. 116/2007 ss.mm.ii.).

Articolo 20 – Impignorabilità e Insequestrabilità

Le somme dovute dall'Impresa al Contraente o al Beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate (→ art. 1923 c.c.).

Sezione V – Legge applicabile e risoluzione delle controversie

Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?

Articolo 21 – Reclami e risoluzione delle controversie

Eventuali reclami che riguardano il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:

- **Banco BPM Vita S.p.A. – Gestione Reclami, Via Massaua 6, 20146 Milano**

oppure tramite:

- **e-mail: reclami@bancobpmvita.it**
- **PEC: comunicazioni@pec.bancobpmvita.it**

L'Impresa provvede a rispondere entro **45 giorni** dal ricevimento del reclamo.
In caso di mancato riscontro dall'Impresa nel termine di **45 giorni** o in caso di esito non soddisfacente del reclamo, è possibile rivolgersi:

- **all'IVASS** (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), per questioni che riguardano il mancato rispetto da parte dell'Impresa di assicurazione delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs n. 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del Codice del Consumo (D. Lgs n. 206/2005) relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, utilizzando i seguenti recapiti:
  - **via posta ordinaria all'indirizzo: IVASS – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma;**
  - **via PEC: ivass@pec.ivass.it;**
  - **via fax: 06 42133206.**

Il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'IVASS è reperibile sul sito dell'Autorità: www.ivass.it.

- **alla CONSOB** (Autorità per la vigilanza dei mercati finanziari), per questioni che riguardano la corretta redazione del Documento contenente le informazioni chiave (KID) o relative al contenuto ed alla modalità con cui l'intermediario distributore ha svolto l'attività di distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo, utilizzando i seguenti recapiti:
  - **via posta ordinaria all'indirizzo: CONSOB – Divisione Tutela del Consumatore – Ufficio Consumer Protection, Via G.B. Martini 3, 00198 Roma;**
  - **via PEC: consob@pec.consob.it;**
  - **via fax: 06 8416703 – 06 8417707.**

È possibile inviare reclamo anche attraverso apposita procedura on-line disponibile sul sito: www.consob.it.

I reclami indirizzati all'IVASS o alla CONSOB **devono specificare**:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato all'Impresa e del suo eventuale riscontro;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Attenzione!
Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è necessario esperire un tentativo di conciliazione, presentando un ricorso all'Arbitro Assicurativo o, in alternativa, attivando un procedimento di Mediazione.

Attenzione!
Avvalersi di uno dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (Arbitro Assicurativo o Mediazione) è obbligatorio ed è CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ dell'eventuale giudizio.

Per ogni controversia relativa al presente Contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario o degli aventi diritto.

Articolo 22 – Legge applicabile al Contratto e rinvio alle norme di legge
Al Contratto si applica la legge italiana.
Per tutto quanto non previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione valgono le norme di legge.

Sezione VI – Regime fiscale

Qual è il regime fiscale applicabile al Contratto?

Articolo 23 – Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Il trattamento fiscale applicabile al Contratto alla data di redazione del presente documento è il seguente:

- regime fiscale dei Premi
  - i Premi dei contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni;
- regime fiscale delle prestazioni corrisposte
  - la differenza, se positiva, tra il capitale maturato ed i Premi versati è soggetta a tassazione mediante l'applicazione di un'Imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50%;
  - il capitale erogato al decesso dell'Assicurato ai Beneficiari è esente dall'imposta sulle successioni;
  - la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, per la parte a copertura del rischio demografico (Somma Aggiuntiva Caso Morte), è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  - in caso di erogazione a soggetti esercenti attività commerciali, l'Impresa non preleva alcuna imposta sostitutiva poiché le somme erogate concorrono a formare il reddito d'impresa.

Per l'investimento nei Fondi Interni è prevista un'imposta annua di bollo, determinata in base alla normativa vigente.

Regolamento del Fondo Interno BBPMVITA Smart Prudente

Articolo 1 – Costituzione e denominazione del Fondo Interno

Banco BPM Vita S.p.A. (l'"**Impresa**") ha istituito e gestisce secondo le modalità illustrate nel presente Regolamento, un Fondo Interno di gestione di valori mobiliari (il "**Fondo Interno**") – di esclusiva proprietà dell' Impresa – con una propria politica di gestione degli investimenti.
Il Fondo Interno è denominato **BBPMVITA Smart Prudente**.

Articolo 2 – Caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio dell'Impresa e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Nel Fondo Interno possono confluire esclusivamente le somme corrisposte a seguito della conclusione di contratti ad esso correlati dalle rispettive Condizioni di Assicurazione, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante.

La partecipazione al Fondo Interno non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote tutte di eguale valore, denominate in Euro.

Articolo 3 – Valore unitario della Quota

Il Valore Unitario della Quota è determinato dall'Impresa ogni giorno (giorno di valorizzazione) dal lunedì al venerdì, valutando le attività in cui il Fondo investe in base alle quantità e agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili al secondo giorno lavorativo immediatamente precedente (giorno di riferimento). Il Valore Unitario della Quota è determinato dividendo il NAV del Fondo Interno (determinato con le modalità di cui all'Articolo 6 che segue) per il numero complessivo di quote che lo costituiscono, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento.

Qualora il giorno di valorizzazione del Valore Unitario della Quota coincida con un giorno festivo o di chiusura dell'Impresa, tale calcolo verrà determinato il primo giorno utile successivo.

Qualora, in caso di giornate festive o di chiusura programmata dei mercati, vengano a mancare le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il calcolo del Valore Unitario della Quota sarà effettuato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile antecedente al giorno di riferimento.

Qualora, in caso di eventi di turbativa o altri eventi rilevanti, gli organi di Borsa sospendano le valutazioni e siano indisponibili le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il Valore Unitario della Quota sarà calcolato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile successivo al giorno di riferimento.

Il Valore Unitario della Quota, al netto di qualsiasi onere, è pubblicato sul sito internet dell'Impresa.

Alla data di costituzione il Valore Unitario della Quota del Fondo Interno è convenzionalmente fissato in Euro 5,000.

Articolo 4 – Obiettivi, criteri di selezione degli attivi e politica di investimento

L'obiettivo del Fondo Interno è di realizzare l'incremento graduale delle somme che vi confluiscono attraverso uno stile di gestione attivo orientato alla costruzione di un portafoglio principalmente[1] costituito da strumenti finanziari obbligazionari. La gestione privilegia investimenti caratterizzati da una limitata volatilità e da una maggiore stabilità dei risultati nel tempo.
La categoria del Fondo Interno è: obbligazionario misto.[2]

NON È POSSIBILE identificare un parametro oggettivo di riferimento (Benchmark) rappresentativo della politica di investimento con cui confrontare il rendimento del Fondo Interno. La composizione del

(1) In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti eguali o superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.
(2) Modello di classificazione elaborato da Assogestioni.

portafoglio del Fondo Interno è orientata principalmente verso quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati alla direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre, gli attivi potranno essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, costituiti nel rispetto delle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - "TUF") e delle relative disposizioni di attuazione, commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.

Resta comunque ferma per l'Impresa la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Il Fondo Interno potrà investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall'eventuale gestore delegato fino al 100% del totale degli attivi.
Il Fondo Interno può investire anche in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa.

La politica di investimento permette di investire il patrimonio del Fondo Interno senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui detto patrimonio viene investito. La gestione del Fondo Interno prevede investimenti sia in una componente a maggior rischio, rappresentata principalmente da OICR di tipo azionario e bilanciato, che mira ad incrementare le somme investite cercando di sfruttare le opportunità offerte dai mercati finanziari, sia in una componente a rischio più contenuto, che mira a mitigare i possibili effetti negativi dell'andamento dei mercati, rappresentata principalmente da OICR di tipo obbligazionario/monetario.

Gli investimenti in OICR di tipo azionario (inclusi fondi flessibili di natura azionaria) sono ammessi fino ad un massimo del 15% del valore complessivo netto del Fondo Interno. Gli investimenti in OICR di natura obbligazionaria, bilanciata e flessibile obbligazionari, titoli di debito e strumenti di mercato monetario sono ammessi fino ad un limite massimo del 100% del valore complessivo netto del Fondo Interno.

Inoltre, l'Impresa si riserva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati nei limiti previsti dalla regolamentazione in vigore e, in ogni caso, in modo da non alterare il profilo di rischio del Fondo Interno, con lo scopo di garantire un'efficace gestione del portafoglio e/o di preservare gli interessi di Contraenti e Beneficiari, riducendo la rischiosità del patrimonio. L'attività di gestione del Fondo Interno compete in via esclusiva all'Impresa, che può avvalersi di consulenti o di società di gestione specializzati, anche appartenenti al medesimo gruppo.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

Tuttavia, gli investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. In tale caso, il Fondo Interno è esposto al rischio di cambio. Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio.
L'Impresa ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari finalizzati alla buona gestione.
Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Articolo 5 – Profilo di rischio del Fondo Interno

L'investimento nel Fondo Interno comporta rischi finanziari derivanti dalle oscillazioni del valore delle Quote in cui esso è ripartito. Dette oscillazioni sono riconducibili alle variazioni di valore delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio.

Non è presente alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo.

Ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno è stata individuata la volatilità media annua attesa, nella misura del 2,78%.
La volatilità media annua attesa è un indicatore sintetico di rischio che esprime la variabilità dei rendimenti del Fondo Interno attesa in un determinato periodo di tempo. È calcolata sulla base della serie storica disponibile in prossimità della data di lancio del Fondo Interno e riflette le condizioni di mercato e le

informazioni storiche osservabili a tale data.

BBPMVITA Smart Prudente è caratterizzato da un profilo di rischio: basso.

Di seguito sono riportati i rischi a carico del Fondo Interno:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. *rischio specifico*: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sul rating delle società loro emittenti;

2. *rischio generico o sistematico*: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;

3. *rischio di interesse*: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale. Il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;

c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

e) rischio di controparte: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;

f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di Appartenenza degli emittenti.

Articolo 6 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno

Il valore complessivo netto del Fondo Interno o NAV è il risultato della valorizzazione delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio, al netto dei costi evidenziati all'Articolo 8.

Ai fini della determinazione del NAV saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni sulle attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute di acconto;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale pubblicato il giorno di valorizzazione. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle attività, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e/o delle azioni degli OICR oggetto di investimento, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene convertito al tasso di cambio del giorno di valorizzazione pubblicato da Banca d'Italia;

- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- la liquidità è computata al nominale.

Eventuali crediti d'imposta, per la quota di patrimonio investita in parti di OICR, non vengono riconosciuti al Fondo Interno.

Articolo 7 – Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa, che vi provvede nell'interesse degli investitori.

L'Impresa, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria e al fine di ridurre il rischio operativo, potrà affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, ovvero può delegare a terzi specifiche funzioni inerenti all'attività di gestione del Fondo Interno.

In ogni caso, l'affidamento/delega **NON** implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno e **NON** comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell'Impresa, la quale eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati e risulta essere l'unica responsabile della gestione del Fondo Interno.
Si precisa che in questa ipotesi i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dall'Impresa.

Articolo 8 – Spese ed oneri a carico del Fondo Interno

Sono imputate al Fondo Interno le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria dello stesso, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari. Pertanto, sono a carico del Fondo Interno i seguenti costi:

a) commissione di gestione

La commissione di gestione, applicata dall'Impresa per far fronte alle spese di *asset allocation* e di amministrazione dei contratti, è pari ad una percentuale espressa su base annua del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno.
La commissione di gestione viene calcolata giornalmente e prelevata dalle disponibilità del Fondo Interno mensilmente.
Per il Fondo Interno BBPMVITA Smart Prudente, la commissione di gestione è pari all'1,30% annuo.

b) commissioni sulla parte di attivi investiti in quote di OICR

Sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima su base annua non potrà essere superiore al 2,50% degli stessi attivi.
Sono inoltre previste commissioni d'incentivo, la cui misura massima è pari al 20% della performance assoluta o della sovra-performance relativa calcolata rispetto ad un parametro di riferimento, comunque subordinata alla verifica del valore del NAV (concetto di High Water Mark).
L'Impresa si riserva di rivedere il costo massimo delle commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente.
In tal caso, l'Impresa ne darà **PREVENTIVA** comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni di Assicurazione, il diritto di riscatto senza penalità.

Sul Fondo Interno non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICR promossi, istituiti o gestiti da imprese appartenenti allo stesso Gruppo dell'Impresa (c.d. "OICR Collegati").
Le eventuali commissioni retrocesse all'Impresa in relazione alle quote di OICR iscritte nel Fondo Interno saranno riconosciute al patrimonio del Fondo Interno stesso.
In caso di investimento in OICR collegati NON verranno applicate commissioni di gestione fatta eccezione per la quota parte delle commissioni relative al servizio di asset allocation prestato dall'Impresa e per l'amministrazione dei contratti.

c) altri costi gravanti sul Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo Interno;
- oneri fiscali di pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno;
- spese inerenti all'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno.

Articolo 9 – Rendiconto annuale del Fondo Interno e revisione contabile

Annualmente, sulla base di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile, l'Impresa redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno.
Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto annualmente a revisione da parte di una Società di revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale è chiamata ad esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote alla fine di ogni esercizio.

L'impresa pubblica sul proprio sito internet e rende disponibile tramite la Banca Distributrice il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Articolo 10 – Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

L'impresa si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria o secondaria di riferimento.
Il presente Regolamento potrà inoltre essere modificato in caso di mutamento dei criteri di gestione, a condizione che tale mutamento non sia sfavorevole ai Contraenti. Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all'IVASS.

Articolo 11 – Fusioni e altre operazioni straordinarie

L'Impresa ha facoltà di procedere alla fusione o alla scissione o al conferimento del Fondo Interno in altri fondi interni aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche similari. La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che l'Impresa potrà realizzare per motivi particolari, inclusi la ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, l'accrescimento dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti all'eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno.

Le operazioni di cui sopra non dovranno in ogni caso comportare alcun costo per i Contraenti.

Le operazioni straordinarie saranno comunicate ai Contraenti, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, almeno 60 giorni prima della data di effetto stabilita, fornendo i dettagli dell'operazione.

A seguito dell'operazione straordinaria, i Contraenti interessati, mediante raccomandata A/R da inviare almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore della modifica, avranno la facoltà di chiedere all'Impresa:
- lo switch ad un altro fondo interno senza alcun costo;
- il riscatto totale senza applicazione delle commissioni o delle penali eventualmente previste.

Articolo 12 – Liquidazione del Fondo Interno

L'Impresa può liquidare il Fondo Interno nel caso in cui il valore del Fondo Interno diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.
La liquidazione del Fondo Interno verrà prontamente comunicata per iscritto agli investitori.
I Contraenti, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potranno, secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione, far pervenire all'Impresa una richiesta di:
- trasferimento delle Quote attribuite al fondo interno in liquidazione ad un altro fondo dell'Impresa previsto dal Contratto assicurativo, indicando il fondo prescelto;
- riscatto totale senza applicazione di costi.

Decorso tale termine senza che sia pervenuta all'Impresa alcuna comunicazione, essa provvederà a trasferire il Valore delle Quote del Fondo Interno in un altro fondo interno dell'Impresa con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

Regolamento del Fondo Interno BBPMVITA Smart Moderato

Articolo 1 – Costituzione e denominazione del Fondo Interno

Banco BPM Vita S.p.A. (l'"**Impresa**") ha istituito e gestisce secondo le modalità illustrate nel presente Regolamento, un Fondo Interno di gestione di valori mobiliari (il "**Fondo Interno**") – di esclusiva proprietà dell' Impresa – con una propria politica di gestione degli investimenti.
Il Fondo Interno è denominato **BBPMVITA Smart Moderato**.

Articolo 2 – Caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio dell'Impresa e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Nel Fondo Interno possono confluire esclusivamente le somme corrisposte a seguito della conclusione di contratti ad esso correlati dalle rispettive Condizioni di Assicurazione, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante.

La partecipazione al Fondo Interno non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote tutte di eguale valore, denominate in Euro.

Articolo 3 – Valore unitario della Quota

Il Valore Unitario della Quota è determinato dall'Impresa giornalmente dal lunedì al venerdì (giorno di valorizzazione), valutando le attività in cui il Fondo investe in base alle quantità e agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili al secondo giorno lavorativo immediatamente precedente (giorno di riferimento). Il Valore Unitario della Quota è determinato dividendo il NAV del Fondo Interno (determinato con le modalità di cui all'Articolo 6 che segue) per il numero complessivo di quote che lo costituiscono, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento.

Qualora il giorno di valorizzazione del Valore Unitario della Quota coincida con un giorno festivo o di chiusura dell'Impresa, tale calcolo verrà determinato il primo giorno utile successivo.

Qualora, in caso di giornate festive o di chiusura programmata dei mercati, vengano a mancare le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il calcolo del Valore Unitario della Quota sarà effettuato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile antecedente al giorno di riferimento.

Qualora, in caso di eventi di turbativa o altri eventi rilevanti, gli organi di Borsa sospendano le valutazioni e siano indisponibili le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il Valore Unitario della Quota sarà calcolato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile successivo al giorno di riferimento.

Il Valore Unitario della Quota, al netto di qualsiasi onere, è pubblicato sul sito internet dell'Impresa.

Alla data di costituzione il Valore Unitario della Quota del Fondo Interno è convenzionalmente fissato in Euro 5,000.

Articolo 4 – Obiettivi, criteri di selezione degli attivi e politica di investimento

Il Fondo Interno persegue l'obiettivo di realizzare l'incremento graduale delle somme che vi confluiscono attraverso uno stile di gestione attivo, investendo principalmente[1] in strumenti obbligazionari e combinando investimenti azionari al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati finanziari, mantenendo un livello di rischio contenuto.
La categoria del Fondo Interno è: bilanciato obbligazionario.[2]

(1) In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti eguali o superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.
(2) Modello di classificazione elaborato da Assogestioni.

NON È POSSIBILE identificare un parametro oggettivo di riferimento (Benchmark) rappresentativo della politica di investimento con cui confrontare il rendimento del Fondo Interno. La composizione del portafoglio del Fondo Interno è orientata principalmente verso quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati alla direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre, gli attivi potranno essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, costituiti nel rispetto delle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - "TUF") e delle relative disposizioni di attuazione, commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.

Resta comunque ferma per l'Impresa la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Il Fondo Interno potrà investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall'eventuale gestore delegato fino al 100% del totale degli attivi.

Il Fondo Interno può investire anche in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa.

La politica di investimento permette di investire il patrimonio del Fondo Interno senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui detto patrimonio viene investito. La gestione del Fondo Interno prevede investimenti sia in una componente a maggior rischio, rappresentata principalmente da OICR di tipo azionario e bilanciato, che mira ad incrementare le somme investite cercando di sfruttare le opportunità offerte dai mercati finanziari, sia in una componente a rischio più contenuto, che mira a mitigare i possibili effetti negativi dell'andamento dei mercati, rappresentata principalmente da OICR di tipo obbligazionario/monetario.

Gli investimenti in OICR di tipo azionario (inclusi fondi flessibili di natura azionaria) sono ammessi da un minimo del 15% fino ad un massimo del 35% del valore complessivo netto del Fondo Interno. Gli investimenti in OICR di natura obbligazionaria, bilanciata e flessibile obbligazionari, titoli di debito e strumenti di mercato monetario sono ammessi fino ad un limite massimo dell'85% del valore complessivo netto del Fondo Interno.

Inoltre, l'Impresa si riserva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati nei limiti previsti dalla regolamentazione in vigore e, in ogni caso, in modo da non alterare il profilo di rischio del Fondo Interno, con lo scopo di garantire un'efficace gestione del portafoglio e/o di preservare gli interessi di Contraenti e Beneficiari, riducendo la rischiosità del patrimonio. L'attività di gestione del Fondo Interno compete in via esclusiva all'Impresa, che può avvalersi di consulenti o di società di gestione specializzati, anche appartenenti al medesimo gruppo.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

Tuttavia, gli investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. In tale caso, il Fondo Interno è esposto al rischio di cambio. Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio.
L'Impresa ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari finalizzati alla buona gestione.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Articolo 5 – Profilo di rischio del Fondo Interno

L'investimento nel Fondo Interno comporta rischi finanziari derivanti dalle oscillazioni del valore delle Quote in cui esso è ripartito. Dette oscillazioni sono riconducibili alle variazioni di valore delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio.

Non è presente alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo.

Ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno è stata individuata la volatilità media annua attesa, nella misura del 3,91%.

La volatilità media annua attesa è un indicatore sintetico di rischio che esprime la variabilità dei rendimenti del Fondo Interno attesa in un determinato periodo di tempo. È calcolata sulla base della serie storica disponibile in prossimità della data di lancio del Fondo Interno e riflette le condizioni di mercato e le informazioni storiche osservabili a tale data.

BBPMVITA Smart Moderato è caratterizzato da un profilo di rischio: basso.
Di seguito sono riportati i rischi a carico del Fondo Interno:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. *rischio specifico*: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sul rating delle società loro emittenti;

2. *rischio generico o sistematico*: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;

3. *rischio di interesse*: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale. Il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;

c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

e) rischio di controparte: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;

f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di Appartenenza degli emittenti.

Articolo 6 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno

Il valore complessivo netto del Fondo Interno o NAV è il risultato della valorizzazione delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio, al netto dei costi evidenziati all'Articolo 8.

Ai fini della determinazione del NAV saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni sulle attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute di acconto;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale pubblicato il giorno di valorizzazione. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle attività, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e/o delle azioni degli OICR oggetto di investimento, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;

- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene convertito al tasso di cambio del giorno di valorizzazione pubblicato da Banca d'Italia;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- la liquidità è computata al nominale.

Eventuali crediti d'imposta, per la quota di patrimonio investita in parti di OICR, non vengono riconosciuti al Fondo Interno.

Articolo 7 – Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa, che vi provvede nell'interesse degli investitori.

L'Impresa, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria e al fine di ridurre il rischio operativo, potrà affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, ovvero può delegare a terzi specifiche funzioni inerenti all'attività di gestione del Fondo Interno.

In ogni caso, l'affidamento/delega **NON** implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno e **NON** comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell'Impresa, la quale eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati e risulta essere l'unica responsabile della gestione del Fondo Interno.
Si precisa che in questa ipotesi i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dall'Impresa.

Articolo 8 – Spese ed oneri a carico del Fondo Interno

Sono imputate al Fondo Interno le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria dello stesso, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari. Pertanto, sono a carico del Fondo Interno i seguenti costi:

a) commissione di gestione

La commissione di gestione, applicata dall'Impresa per far fronte alle spese di *asset allocation* e di amministrazione dei contratti, è pari ad una percentuale espressa su base annua del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno.
La commissione di gestione viene calcolata giornalmente e prelevata dalle disponibilità del Fondo Interno mensilmente.
Per il Fondo Interno BBPMVITA Smart Moderato, la commissione di gestione è pari all'1,40% annuo.

b) commissioni sulla parte di attivi investiti in quote di OICR

Sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima su base annua non potrà essere superiore al 2,50% degli stessi attivi.
Sono inoltre previste commissioni d'incentivo, la cui misura massima è pari al 20% della performance assoluta o della sovra-performance relativa calcolata rispetto ad un parametro di riferimento, comunque subordinata alla verifica del valore del NAV (concetto di High Water Mark).
L'Impresa si riserva di rivedere il costo massimo delle commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente.
In tal caso, l'Impresa ne darà **PREVENTIVA** comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni di Assicurazione, il diritto di riscatto senza penalità.

Sul Fondo Interno non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICR promossi, istituiti o gestiti da imprese appartenenti allo stesso Gruppo dell'Impresa (c.d. "OICR Collegati").
Le eventuali commissioni retrocesse all'Impresa in relazione alle quote di OICR iscritte nel Fondo Interno saranno riconosciute al patrimonio del Fondo Interno stesso.
In caso di investimento in OICR collegati NON verranno applicate commissioni di gestione fatta eccezione per la quota parte delle commissioni relative al servizio di asset allocation prestato dall'Impresa e per l'amministrazione dei contratti.

c) altri costi gravanti sul Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo Interno;
- oneri fiscali di pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno;
- spese inerenti all'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno.

Articolo 9 – Rendiconto annuale del Fondo Interno e revisione contabile

Annualmente, sulla base di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile, l'Impresa redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno.
Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto annualmente a revisione da parte di una Società di revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale è chiamata ad esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la rispondenza della gestione

del Fondo Interno al presente Regolamento, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote alla fine di ogni esercizio.
L'impresa pubblica sul proprio sito internet e rende disponibile tramite la Banca Distributrice il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Articolo 10 – Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

L'impresa si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria o secondaria di riferimento.
Il presente Regolamento potrà inoltre essere modificato in caso di mutamento dei criteri di gestione, a condizione che tale mutamento non sia sfavorevole ai Contraenti. Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all'IVASS.

Articolo 11 – Fusioni e altre operazioni straordinarie

L'Impresa ha facoltà di procedere alla fusione o alla scissione o al conferimento del Fondo Interno in altri fondi interni aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche similari. La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che l'Impresa potrà realizzare per motivi particolari, inclusi la ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, l'accrescimento dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti all'eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno.

Le operazioni di cui sopra non dovranno in ogni caso comportare alcun costo per i Contraenti.

Le operazioni straordinarie saranno comunicate ai Contraenti, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, almeno 60 giorni prima della data di effetto stabilita, fornendo i dettagli dell'operazione.

A seguito dell'operazione straordinaria, i Contraenti interessati, mediante raccomandata A/R da inviare almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore della modifica, avranno la facoltà di chiedere all'Impresa:
- lo switch ad un altro fondo interno senza alcun costo;
- il riscatto totale senza applicazione delle commissioni o delle penali eventualmente previste.

Articolo 12 – Liquidazione del Fondo Interno

L'Impresa può liquidare il Fondo Interno nel caso in cui il valore del Fondo Interno diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.
La liquidazione del Fondo Interno verrà prontamente comunicata per iscritto agli investitori.
I Contraenti, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potranno, secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione, far pervenire all'Impresa una richiesta di:
- trasferimento delle Quote attribuite al fondo interno in liquidazione ad un altro fondo dell'Impresa previsto dal Contratto assicurativo, indicando il fondo prescelto;
- riscatto totale senza applicazione di costi.

Decorso tale termine senza che sia pervenuta all'Impresa alcuna comunicazione, essa provvederà a trasferire il Valore delle Quote del Fondo Interno in un altro fondo interno dell'Impresa con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

Regolamento del Fondo Interno BBPMVITA Smart Equilibrato

Articolo 1 – Costituzione e denominazione del Fondo Interno

Banco BPM Vita S.p.A. (l'"**Impresa**") ha istituito e gestisce secondo le modalità illustrate nel presente Regolamento, un Fondo Interno di gestione di valori mobiliari (il "**Fondo Interno**") – di esclusiva proprietà dell'Impresa – con una propria politica di gestione degli investimenti.

Il Fondo Interno è denominato **BBPMVITA Smart Equilibrato**.

Articolo 2 – Caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio dell'Impresa e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Nel Fondo Interno possono confluire esclusivamente le somme corrisposte a seguito della conclusione di contratti ad esso correlati dalle rispettive Condizioni di Assicurazione, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante.

La partecipazione al Fondo Interno non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote tutte di eguale valore, denominate in Euro.

Articolo 3 – Valore unitario della Quota

Il Valore Unitario della Quota è determinato dall'Impresa ogni giorno (giorno di valorizzazione) dal lunedì al venerdì, valutando le attività in cui il Fondo investe in base alle quantità e agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili al secondo giorno lavorativo immediatamente precedente (giorno di riferimento). Il Valore Unitario della Quota è determinato dividendo il NAV del Fondo Interno (determinato con le modalità di cui all'Articolo 6 che segue) per il numero complessivo di quote che lo costituiscono, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento.

Qualora il giorno di valorizzazione del Valore Unitario della Quota coincida con un giorno festivo o di chiusura dell'Impresa, tale calcolo verrà determinato il primo giorno utile successivo.

Qualora, in caso di giornate festive o di chiusura programmata dei mercati, vengano a mancare le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il calcolo del Valore Unitario della Quota, sarà effettuato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile antecedente al giorno di riferimento.

Qualora, in caso di eventi di turbativa o altri eventi rilevanti, gli organi di Borsa sospendano le valutazioni e siano indisponibili le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il Valore Unitario della Quota sarà calcolato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile successivo al giorno di riferimento.

Il Valore Unitario della Quota, al netto di qualsiasi onere, è pubblicato sul sito internet dell'Impresa.

Alla data di costituzione il Valore Unitario della Quota del Fondo Interno è convenzionalmente fissato in Euro 5,000.

Articolo 4 – Obiettivi, criteri di selezione degli attivi e politica di investimento

Il Fondo Interno persegue l'obiettivo di accrescere il valore del patrimonio attraverso uno stile di gestione attivo, mediante una gestione bilanciata tra strumenti azionari e obbligazionari. La strategia di investimento è orientata alla ricerca di un equilibrio tra potenziale rendimento e volatilità del portafoglio attraverso un'adeguata diversificazione degli investimenti.

La categoria del Fondo Interno è: bilanciato[1].
NON È POSSIBILE identificare un parametro oggettivo di riferimento (Benchmark) rappresentativo della politica di investimento con cui confrontare il rendimento del Fondo Interno.

(1) Modello di classificazione elaborato da Assogestioni.

La composizione del portafoglio del Fondo Interno è orientata principalmente[2] verso quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati alla direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre, gli attivi potranno essere investiti in:
- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, costituiti nel rispetto delle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - "TUF") e delle relative disposizioni di attuazione, commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all' OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.

Resta comunque ferma per l'Impresa la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Il Fondo Interno potrà investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall'eventuale gestore delegato fino al 100% del totale degli attivi.
Il Fondo Interno può investire anche in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa.

La politica di investimento permette di investire il patrimonio del Fondo Interno senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui detto patrimonio viene investito. La gestione del Fondo Interno prevede investimenti sia in una componente a maggior rischio, rappresentata principalmente da OICR di tipo azionario e bilanciato, che mira ad incrementare le somme investite cercando di sfruttare le opportunità offerte dai mercati finanziari, sia in una componente a rischio più contenuto, che mira a mitigare i possibili effetti negativi dell'andamento dei mercati, rappresentata principalmente da OICR di tipo obbligazionario/monetario.

Gli investimenti in OICR di tipo azionario (inclusi fondi flessibili di natura azionaria) sono ammessi da un minimo del 35% fino ad un massimo del 55% del valore complessivo netto del Fondo Interno. Gli investimenti in OICR di natura obbligazionaria, bilanciata e flessibile obbligazionari, titoli di debito e strumenti di mercato monetario sono ammessi fino ad un limite massimo del 65% del valore complessivo netto del Fondo Interno.

Inoltre, l'Impresa si riserva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati nei limiti previsti dalla regolamentazione in vigore e, in ogni caso, in modo da non alterare il profilo di rischio del Fondo Interno, con lo scopo di garantire un'efficace gestione del portafoglio e/o di preservare gli interessi di Contraenti e Beneficiari, riducendo la rischiosità del patrimonio. L'attività di gestione del Fondo Interno compete in via esclusiva all'Impresa, che può avvalersi di consulenti o di società di gestione specializzati, anche appartenenti al medesimo gruppo.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

Tuttavia, gli investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. In tale caso, il Fondo Interno è esposto al rischio di cambio. Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio.
L'Impresa ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari finalizzati alla buona gestione.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Articolo 5 – Profilo di rischio del Fondo Interno

L'investimento nel Fondo Interno comporta rischi finanziari derivanti dalle oscillazioni del valore delle Quote in cui esso è ripartito. Dette oscillazioni sono riconducibili alle variazioni di valore delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio.

Non è presente alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento

(2) In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti eguali o superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

minimo.

Ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno è stata individuata la volatilità media annua attesa, nella misura del 5,34%. La volatilità media annua attesa è un indicatore sintetico di rischio che esprime la variabilità dei rendimenti del Fondo Interno attesa in un determinato periodo di tempo. È calcolata sulla base della serie storica disponibile in prossimità della data di lancio del Fondo Interno e riflette le condizioni di mercato e le informazioni storiche osservabili a tale data.

BBPMVITA Smart Equilibrato è caratterizzato da un profilo di rischio: medio-basso.

Di seguito sono riportati i rischi a carico del Fondo Interno:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

   1. *rischio specifico*: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sul rating delle società loro emittenti;
   2. *rischio generico o sistematico*: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
   3. *rischio di interesse*: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale. Il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;

c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

e) rischio di controparte: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;

f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di Appartenenza degli emittenti.

Articolo 6 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno

Il valore complessivo netto del Fondo Interno o NAV è il risultato della valorizzazione delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio, al netto dei costi evidenziati all'Articolo 8.

Ai fini della determinazione del NAV saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni sulle attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute di acconto;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale pubblicato il giorno di valorizzazione. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle attività, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e/o delle azioni degli OICR oggetto di investimento, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene convertito al tasso di cambio del giorno di valorizzazione pubblicato da Banca d'Italia;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- la liquidità è computata al nominale.

Eventuali crediti d'imposta, per la quota di patrimonio investita in parti di OICR, non vengono riconosciuti al Fondo Interno.

Articolo 7 – Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa, che vi provvede nell'interesse degli investitori.

L'Impresa, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria e al fine di ridurre il rischio operativo, potrà affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, ovvero può delegare a terzi specifiche funzioni inerenti all'attività di gestione del Fondo Interno.

In ogni caso, l'affidamento/delega **NON** implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno e **NON** comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell'Impresa, la quale eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati e risulta essere l'unica responsabile della gestione del Fondo Interno.
Si precisa che in questa ipotesi i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dall'Impresa.

Articolo 8 – Spese ed oneri a carico del Fondo Interno

Sono imputate al Fondo Interno le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria dello stesso, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari.
Pertanto, sono a carico del Fondo Interno i seguenti costi:

a) commissione di gestione

La commissione di gestione, applicata dall'Impresa per far fronte alle spese di *asset allocation* e di amministrazione dei contratti, è pari ad una percentuale espressa su base annua del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno.
La commissione di gestione viene calcolata giornalmente e prelevata dalle disponibilità del Fondo Interno mensilmente.
Per il Fondo Interno BBPMVITA Smart Equilibrato, la commissione di gestione è pari all'1,60% annuo.

b) commissioni sulla parte di attivi investiti in quote di OICR

Sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima su base annua non potrà essere superiore al 2,50% degli stessi attivi.
Sono inoltre previste commissioni d'incentivo, la cui misura massima è pari al 20% della performance assoluta o della sovra-performance relativa calcolata rispetto ad un parametro di riferimento, comunque subordinata alla verifica del valore del NAV (concetto di High Water Mark).
L'Impresa si riserva di rivedere il costo massimo delle commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente.
In tal caso, l'Impresa ne darà **PREVENTIVA** comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni di Assicurazione, il diritto di riscatto senza penalità.

Sul Fondo Interno non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICR promossi, istituiti o gestiti da imprese appartenenti allo stesso Gruppo dell'Impresa (c.d. "OICR Collegati").
Le eventuali commissioni retrocesse all'Impresa in relazione alle quote di OICR iscritte nel Fondo Interno saranno riconosciute al patrimonio del Fondo Interno stesso.
In caso di investimento in OICR collegati NON verranno applicate commissioni di gestione fatta eccezione per la quota parte delle commissioni relative al servizio di asset allocation prestato dall'Impresa e per l'amministrazione dei contratti.

c) altri costi gravanti sul Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo Interno;
- oneri fiscali di pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno;
- spese inerenti all'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno.

Articolo 9 – Rendiconto annuale del Fondo Interno e revisione contabile

Annualmente, sulla base di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile, l'Impresa redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto annualmente a revisione da parte di una Società di revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale è chiamata ad esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote alla fine di ogni esercizio.
L'impresa pubblica sul proprio sito internet e rende disponibile tramite la Banca Distributrice il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Articolo 10 – Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

L'impresa si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria o secondaria di riferimento.
Il presente Regolamento potrà inoltre essere modificato in caso di mutamento dei criteri di gestione, a condizione che tale mutamento non sia sfavorevole ai Contraenti. Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all'IVASS.

Articolo 11 – Fusioni e altre operazioni straordinarie

L'Impresa ha facoltà di procedere alla fusione o alla scissione o al conferimento del Fondo Interno in altri fondi interni aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche similari.
La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che l'Impresa potrà realizzare per motivi particolari, inclusi la ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, l'accrescimento dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti all'eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno.

Le operazioni di cui sopra non dovranno in ogni caso comportare alcun costo per i Contraenti.

Le operazioni straordinarie saranno comunicate ai Contraenti, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, almeno 60 giorni prima della data di effetto stabilita, fornendo i dettagli dell'operazione.

A seguito dell'operazione straordinaria, i Contraenti interessati, mediante raccomandata A/R da inviare almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore della modifica, avranno la facoltà di chiedere all'Impresa:
- lo switch ad un altro fondo interno senza alcun costo;
- il riscatto totale senza applicazione delle commissioni o delle penali eventualmente previste.

Articolo 12 – Liquidazione del Fondo Interno

L'Impresa può liquidare il Fondo Interno nel caso in cui il valore del Fondo Interno diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.
La liquidazione del Fondo Interno verrà prontamente comunicata per iscritto agli investitori.
I Contraenti, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potranno, secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione, far pervenire all'Impresa una richiesta di:
- trasferimento delle Quote attribuite al fondo interno in liquidazione ad un altro fondo dell'Impresa previsto dal Contratto assicurativo, indicando il fondo prescelto;
- riscatto totale senza applicazione di costi.

Decorso tale termine senza che sia pervenuta all'Impresa alcuna comunicazione, essa provvederà a trasferire il Valore delle Quote del Fondo Interno in un altro fondo interno dell'Impresa con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

Regolamento del Fondo Interno BBPMVITA Smart Dinamico

Articolo 1 – Costituzione e denominazione del Fondo Interno

Banco BPM Vita S.p.A. (l'"**Impresa**") ha istituito e gestisce secondo le modalità illustrate nel presente Regolamento, un Fondo Interno di gestione di valori mobiliari (il "**Fondo Interno**") – di esclusiva proprietà dell'Impresa – con una propria politica di gestione degli investimenti.
Il Fondo Interno è denominato **BBPMVITA Smart Dinamico**.

Articolo 2 – Caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio dell'Impresa e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Nel Fondo Interno possono confluire esclusivamente le somme corrisposte a seguito della conclusione di contratti ad esso correlati dalle rispettive Condizioni di Assicurazione, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante.

La partecipazione al Fondo Interno non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote tutte di eguale valore, denominate in Euro.

Articolo 3 – Valore unitario della Quota

Il Valore Unitario della Quota è determinato dall'Impresa giornalmente dal lunedì al venerdì (giorno di valorizzazione), valutando le attività in cui il Fondo investe in base alle quantità e agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili al secondo giorno lavorativo immediatamente precedente (giorno di riferimento). Il Valore Unitario della Quota è determinato dividendo il NAV del Fondo Interno (determinato con le modalità di cui all'Articolo 6 che segue) per il numero complessivo di quote che lo costituiscono, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento.

Qualora il giorno di valorizzazione del Valore Unitario della Quota coincida con un giorno festivo o di chiusura dell'Impresa, tale calcolo verrà determinato il primo giorno utile successivo.

Qualora, in caso di giornate festive o di chiusura programmata dei mercati, vengano a mancare le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il calcolo del Valore Unitario della Quota, sarà effettuato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile antecedente al giorno di riferimento.

Qualora, in caso di eventi di turbativa o altri eventi rilevanti, gli organi di Borsa sospendano le valutazioni e siano indisponibili le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il Valore Unitario della Quota sarà calcolato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile successivo al giorno di riferimento.

Il Valore Unitario della Quota, al netto di qualsiasi onere, è pubblicato sul sito internet dell'Impresa.

Alla data di costituzione il Valore Unitario della Quota del Fondo Interno è convenzionalmente fissato in Euro 5,000.

Articolo 4 – Obiettivi, criteri di selezione degli attivi e politica di investimento Il Fondo Interno persegue l'obiettivo di accrescere il valore del patrimonio attraverso uno stile di gestione attivo, orientato alla costruzione di un portafoglio prevalentemente[1] costituito da strumenti finanziari azionari. La componente obbligazionaria contribuisce alla diversificazione del portafoglio e alla mitigazione dei rischi derivanti dall'andamento dei mercati finanziari.

La categoria del Fondo Interno è: bilanciato azionario.[2]

NON È POSSIBILE identificare un parametro oggettivo di riferimento (Benchmark) rappresentativo della

(1) In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti eguali o superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.
(2) Modello di classificazione elaborato da Assogestioni.

politica di investimento con cui confrontare il rendimento del Fondo Interno.
La composizione del portafoglio del Fondo Interno è orientata principalmente verso quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati alla direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre, gli attivi potranno essere investiti in:
- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, costituiti nel rispetto delle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - "TUF") e delle relative disposizioni di attuazione, commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.

Resta comunque ferma per l'Impresa la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Il Fondo Interno potrà investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall'eventuale gestore delegato fino al 100% del totale degli attivi.
Il Fondo Interno può investire anche in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa.

La politica di investimento permette di investire il patrimonio del Fondo Interno senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui detto patrimonio viene investito. La gestione del Fondo Interno prevede investimenti sia in una componente a maggior rischio, rappresentata principalmente da OICR di tipo azionario e bilanciato, che mira ad incrementare le somme investite cercando di sfruttare le opportunità offerte dai mercati finanziari, sia in una componente a rischio più contenuto, che mira a mitigare i possibili effetti negativi dell'andamento dei mercati, rappresentata principalmente da OICR di tipo obbligazionario/monetario.

Gli investimenti in OICR di tipo azionario (inclusi fondi flessibili di natura azionaria) sono ammessi da un minimo del 55% fino ad un massimo del 75% del valore complessivo netto del Fondo Interno. Gli investimenti in OICR di natura obbligazionaria, bilanciata e flessibile obbligazionari, titoli di debito e strumenti di mercato monetario sono ammessi fino ad un limite massimo del 45% del valore complessivo netto del Fondo Interno.

Inoltre, l'Impresa si riserva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati nei limiti previsti dalla regolamentazione in vigore e, in ogni caso, in modo da non alterare il profilo di rischio del Fondo Interno, con lo scopo di garantire un'efficace gestione del portafoglio e/o di preservare gli interessi di Contraenti e Beneficiari, riducendo la rischiosità del patrimonio. L'attività di gestione del Fondo Interno compete in via esclusiva all'Impresa, che può avvalersi di consulenti o di società di gestione specializzati, anche appartenenti al medesimo gruppo.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

Tuttavia, gli investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. In tale caso, il Fondo Interno è esposto al rischio di cambio.
Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio.
L'Impresa ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari finalizzati alla buona gestione.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Articolo 5 – Profilo di rischio del Fondo Interno

L'investimento nel Fondo Interno comporta rischi finanziari derivanti dalle oscillazioni del valore delle Quote in cui esso è ripartito. Dette oscillazioni sono riconducibili alle variazioni di valore delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio.

Non è presente alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo.
Ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno è stata individuata la volatilità media annua attesa, nella misura del 7,41%. La volatilità media annua attesa è un indicatore sintetico di rischio che

esprime la variabilità dei rendimenti del Fondo Interno attesa in un determinato periodo di tempo. È calcolata sulla base della serie storica disponibile in prossimità della data di lancio del Fondo Interno e riflette le condizioni di mercato e le informazioni storiche osservabili a tale data.

BBPMVITA Smart Dinamico è caratterizzato da un profilo di rischio: medio-basso.

Di seguito sono riportati i rischi a carico del Fondo Interno:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
   1. *rischio specifico*: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sul rating delle società loro emittenti;
   2. *rischio generico o sistematico*: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
   3. *rischio di interesse*: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale. Il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;

c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

e) rischio di controparte: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;

f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di Appartenenza degli emittenti.

Articolo 6 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno

Il valore complessivo netto del Fondo Interno o NAV è il risultato della valorizzazione delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio, al netto dei costi evidenziati all'Articolo 8.

Ai fini della determinazione del NAV saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni sulle attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute di acconto;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale pubblicato il giorno di valorizzazione. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle attività, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e/o delle azioni degli OICR oggetto di investimento, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;

- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene convertito al tasso di cambio del giorno di valorizzazione pubblicato da Banca d'Italia;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- la liquidità è computata al nominale.

Eventuali crediti d'imposta, per la quota di patrimonio investita in parti di OICR, non vengono riconosciuti al Fondo Interno.

Articolo 7 – Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa, che vi provvede nell'interesse degli investitori.

L'Impresa, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria e al fine di ridurre il rischio operativo, potrà affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, ovvero può delegare a terzi specifiche funzioni inerenti all'attività di gestione del Fondo Interno.

In ogni caso, l'affidamento/delega **NON** implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno e **NON** comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell'Impresa, la quale eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati e risulta essere l'unica responsabile della gestione del Fondo Interno.
Si precisa che in questa ipotesi i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dall'Impresa.

Articolo 8 – Spese ed oneri a carico del Fondo Interno

Sono imputate al Fondo Interno le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria dello stesso, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari.
Pertanto, sono a carico del Fondo Interno i seguenti costi:

a) commissione di gestione

La commissione di gestione, applicata dall'Impresa per far fronte alle spese di *asset allocation* e di amministrazione dei contratti, è pari ad una percentuale espressa su base annua del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno.
La commissione di gestione viene calcolata giornalmente e prelevata dalle disponibilità del Fondo Interno mensilmente.
Per il Fondo Interno BBPMVITA Smart Dinamico, la commissione di gestione è pari all'1,80% annuo.

b) commissioni sulla parte di attivi investiti in quote di OICR

Sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima su base annua non potrà essere superiore al 2,50% degli stessi attivi.
Sono inoltre previste commissioni d'incentivo, la cui misura massima è pari al 20% della performance assoluta o della sovra-performance relativa calcolata rispetto ad un parametro di riferimento, comunque subordinata alla verifica del valore del NAV (concetto di High Water Mark).
L'Impresa si riserva di rivedere il costo massimo delle commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente.
In tal caso, l'Impresa ne darà **PREVENTIVA** comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni di Assicurazione, il diritto di riscatto senza penalità.

Sul Fondo Interno non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICR promossi, istituiti o gestiti da imprese appartenenti allo stesso Gruppo dell'Impresa (c.d. "OICR Collegati").
Le eventuali commissioni retrocesse all'Impresa in relazione alle quote di OICR iscritte nel Fondo Interno saranno riconosciute al patrimonio del Fondo Interno stesso.
In caso di investimento in OICR collegati NON verranno applicate commissioni di gestione fatta eccezione per la quota parte delle commissioni relative al servizio di asset allocation prestato dall'Impresa e per l'amministrazione dei contratti.

c) altri costi gravanti sul Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo Interno;
- oneri fiscali di pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno;
- spese inerenti all'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno.

Articolo 9 – Rendiconto annuale del Fondo Interno e revisione contabile

Annualmente, sulla base di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile, l'Impresa redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno.
Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto annualmente a revisione da parte di una

Società di revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale è chiamata ad esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote alla fine di ogni esercizio.
L'impresa pubblica sul proprio sito internet e rende disponibile tramite la Banca Distributrice il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Articolo 10 – Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

L'impresa si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria o secondaria di riferimento.
Il presente Regolamento potrà inoltre essere modificato in caso di mutamento dei criteri di gestione, a condizione che tale mutamento non sia sfavorevole ai Contraenti. Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all'IVASS.

Articolo 11 – Fusioni e altre operazioni straordinarie

L'Impresa ha facoltà di procedere alla fusione o alla scissione o al conferimento del Fondo Interno in altri fondi interni aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche similari.
La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che l'Impresa potrà realizzare per motivi particolari, inclusi la ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, l'accrescimento dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti all'eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno.

Le operazioni di cui sopra non dovranno in ogni caso comportare alcun costo per i Contraenti.

Le operazioni straordinarie saranno comunicate ai Contraenti, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, almeno 60 giorni prima della data di effetto stabilita, fornendo i dettagli dell'operazione.

A seguito dell'operazione straordinaria, i Contraenti interessati, mediante raccomandata A/R da inviare almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore della modifica, avranno la facoltà di chiedere all'Impresa:
- lo switch ad un altro fondo interno senza alcun costo;
- il riscatto totale senza applicazione delle commissioni o delle penali eventualmente previste.

Articolo 12 – Liquidazione del Fondo Interno

L'Impresa può liquidare il Fondo Interno nel caso in cui il valore del Fondo Interno diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.
La liquidazione del Fondo Interno verrà prontamente comunicata per iscritto agli investitori.
I Contraenti, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potranno, secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione, far pervenire all'Impresa una richiesta di:
- trasferimento delle Quote attribuite al fondo interno in liquidazione ad un altro fondo dell'Impresa previsto dal Contratto assicurativo, indicando il fondo prescelto;
- riscatto totale senza applicazione di costi.

Decorso tale termine senza che sia pervenuta all'Impresa alcuna comunicazione, essa provvederà a trasferire il Valore delle Quote del Fondo Interno in un altro fondo interno dell'Impresa con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

Regolamento del Fondo Interno BBPMVITA Smart Crescita

Articolo 1 – Costituzione e denominazione del Fondo Interno

Banco BPM Vita S.p.A. (l'"**Impresa**") ha istituito e gestisce secondo le modalità illustrate nel presente Regolamento, un Fondo Interno di gestione di valori mobiliari (il "**Fondo Interno**") - di esclusiva proprietà dell'Impresa – con una propria politica di gestione degli investimenti.
Il Fondo Interno è denominato **BBPMVITA Smart Crescita**.

Articolo 2 – Caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio dell'Impresa e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Nel Fondo Interno possono confluire esclusivamente le somme corrisposte a seguito della conclusione di contratti ad esso correlati dalle rispettive Condizioni di Assicurazione, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante.

La partecipazione al Fondo Interno non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote tutte di eguale valore, denominate in Euro.

Articolo 3 – Valore unitario della Quota

Il Valore Unitario della Quota è determinato dall'Impresa ogni giorno (giorno di valorizzazione) dal lunedì al venerdì, valutando le attività in cui il Fondo investe in base alle quantità e agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili al secondo giorno lavorativo immediatamente precedente (giorno di riferimento). Il Valore Unitario della Quota è determinato dividendo il NAV del Fondo Interno (determinato con le modalità di cui all'Articolo 6 che segue) per il numero complessivo di quote che lo costituiscono, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento.

Qualora il giorno di valorizzazione del Valore Unitario della Quota coincida con un giorno festivo o di chiusura dell'Impresa, tale calcolo verrà determinato il primo giorno utile successivo.

Qualora, in caso di giornate festive o di chiusura programmata dei mercati, vengano a mancare le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il calcolo del Valore Unitario della Quota, sarà effettuato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile antecedente al giorno di riferimento.

Qualora, in caso di eventi di turbativa o altri eventi rilevanti, gli organi di Borsa sospendano le valutazioni e siano indisponibili le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il Valore Unitario della Quota sarà calcolato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile successivo al giorno di riferimento.

Il Valore Unitario della Quota, al netto di qualsiasi onere, è pubblicato sul sito internet dell'Impresa.

Alla data di costituzione il Valore Unitario della Quota del Fondo Interno è convenzionalmente fissato in Euro 5,000.

Articolo 4 – Obiettivi, criteri di selezione degli attivi e politica di investimento

Il Fondo Interno persegue l'obiettivo di massimizzare il potenziale di crescita del patrimonio attraverso uno stile di gestione attivo, orientato alla costruzione di un portafoglio principalmente[1] costituito da strumenti finanziari azionari, differenziati per area geografica e settore economico, al fine di contribuire alla diversificazione del portafoglio.

La categoria del Fondo Interno è: azionario.[2]

(1) In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti eguali o superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.
(2) Modello di classificazione elaborato da Assogestioni.

NON È POSSIBILE identificare un parametro oggettivo di riferimento (Benchmark) rappresentativo della politica di investimento con cui confrontare il rendimento del Fondo Interno. La composizione del portafoglio del Fondo Interno è orientata principalmente verso quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati alla direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre, gli attivi potranno essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, costituiti nel rispetto delle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - "TUF") e delle relative disposizioni di attuazione, commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.

Resta comunque ferma per l'Impresa la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.
Il Fondo Interno potrà investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall'eventuale gestore delegato fino al 100% del totale degli attivi.
Il Fondo Interno può investire anche in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa.

La politica di investimento permette di investire il patrimonio del Fondo Interno senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui detto patrimonio viene investito. La gestione del Fondo Interno prevede investimenti sia in una componente a maggior rischio, rappresentata principalmente da OICR di tipo azionario e bilanciato, che mira ad incrementare le somme investite cercando di sfruttare le opportunità offerte dai mercati finanziari, sia in una componente a rischio più contenuto, che mira a mitigare i possibili effetti negativi dell'andamento dei mercati, rappresentata principalmente da OICR di tipo obbligazionario/monetario.

Gli investimenti in OICR di tipo azionario (inclusi fondi flessibili di natura azionaria) sono ammessi da un minimo del 75% fino ad un massimo del 95% del valore complessivo netto del Fondo Interno. Gli investimenti in OICR di natura obbligazionaria, bilanciata e flessibile obbligazionari, titoli di debito e strumenti di mercato monetario sono ammessi fino ad un limite massimo del 25% del valore complessivo netto del Fondo Interno.

Inoltre, l'Impresa si riserva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati nei limiti previsti dalla regolamentazione in vigore e, in ogni caso, in modo da non alterare il profilo di rischio del Fondo Interno, con lo scopo di garantire un'efficace gestione del portafoglio e/o di preservare gli interessi di Contraenti e Beneficiari, riducendo la rischiosità del patrimonio. L'attività di gestione del Fondo Interno compete in via esclusiva all'Impresa, che può avvalersi di consulenti o di società di gestione specializzati, anche appartenenti al medesimo gruppo.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

Tuttavia, gli investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. In tale caso, il Fondo Interno è esposto al rischio di cambio. Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio.
L'Impresa ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari finalizzati alla buona gestione.
Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Articolo 5 – Profilo di rischio del Fondo Interno

L'investimento nel Fondo Interno comporta rischi finanziari derivanti dalle oscillazioni del valore delle Quote in cui esso è ripartito. Dette oscillazioni sono riconducibili alle variazioni di valore delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio.

Non è presente alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo.
Ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno è stata individuata la volatilità media annua attesa, nella misura del 9,56%. La volatilità media annua attesa è un indicatore sintetico di rischio che esprime la variabilità dei rendimenti del Fondo Interno attesa in un determinato periodo di tempo. È

calcolata sulla base della serie storica disponibile in prossimità della data di lancio del Fondo Interno e riflette le condizioni di mercato e le informazioni storiche osservabili a tale data.

BBPMVITA Smart Crescita è caratterizzato da un profilo di rischio: medio-basso.

Di seguito sono riportati i rischi a carico del Fondo Interno:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
   1. *rischio specifico*: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sul rating delle società loro emittenti;
   2. *rischio generico o sistematico*: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
   3. *rischio di interesse*: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale. Il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;

c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

e) rischio di controparte: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;

f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di Appartenenza degli emittenti.

Articolo 6 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno

Il valore complessivo netto del Fondo Interno o NAV è il risultato della valorizzazione delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio, al netto dei costi evidenziati all'Articolo 8.

Ai fini della determinazione del NAV saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni sulle attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute di acconto;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale pubblicato il giorno di valorizzazione. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle attività, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e/o delle azioni degli OICR oggetto di investimento, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;

- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene convertito al tasso di cambio del giorno di valorizzazione pubblicato da Banca d'Italia;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- la liquidità è computata al nominale.

Eventuali crediti d'imposta, per la quota di patrimonio investita in parti di OICR, non vengono riconosciuti al Fondo Interno.

Articolo 7 – Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa, che vi provvede nell'interesse degli investitori.

L'Impresa, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria e al fine di ridurre il rischio operativo, potrà affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, ovvero può delegare a terzi specifiche funzioni inerenti all'attività di gestione del Fondo Interno.

In ogni caso, l'affidamento/delega **NON** implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno e **NON** comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell'Impresa, la quale eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati e risulta essere l'unica responsabile della gestione del Fondo Interno.
Si precisa che in questa ipotesi i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dall'Impresa.

Articolo 8 – Spese ed oneri a carico del Fondo Interno

Sono imputate al Fondo Interno le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria dello stesso, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari.
Pertanto, sono a carico del Fondo Interno i seguenti costi:

a) commissione di gestione

La commissione di gestione, applicata dall'Impresa per far fronte alle spese di *asset allocation* e di amministrazione dei contratti, è pari ad una percentuale espressa su base annua del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno.
La commissione di gestione viene calcolata giornalmente e prelevata dalle disponibilità del Fondo Interno mensilmente.
Per il Fondo Interno BBPMVITA Smart Crescita, la commissione di gestione è pari al 2,00% annuo.

b) commissioni sulla parte di attivi investiti in quote di OICR

Sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima su base annua non potrà essere superiore al 2,50% degli stessi attivi.
Sono inoltre previste commissioni d'incentivo, la cui misura massima è pari al 20% della performance assoluta o della sovra-performance relativa calcolata rispetto ad un parametro di riferimento, comunque subordinata alla verifica del valore del NAV (concetto di High Water Mark).
L'Impresa si riserva di rivedere il costo massimo delle commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente.
In tal caso, l'Impresa ne darà **PREVENTIVA** comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni di Assicurazione, il diritto di riscatto senza penalità.

Sul Fondo Interno non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICR promossi, istituiti o gestiti da imprese appartenenti allo stesso Gruppo dell'Impresa (c.d. "OICR Collegati").
Le eventuali commissioni retrocesse all'Impresa in relazione alle quote di OICR iscritte nel Fondo Interno saranno riconosciute al patrimonio del Fondo Interno stesso.
In caso di investimento in OICR collegati NON verranno applicate commissioni di gestione fatta eccezione per la quota parte delle commissioni relative al servizio di asset allocation prestato dall'Impresa e per l'amministrazione dei contratti.

c) altri costi gravanti sul Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo Interno;
- oneri fiscali di pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno;
- spese inerenti all'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno.

Articolo 9 – Rendiconto annuale del Fondo Interno e revisione contabile

Annualmente, sulla base di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile, l'Impresa redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno.
Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto annualmente a revisione da parte di una Società di revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la

quale è chiamata ad esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote alla fine di ogni esercizio.
L'impresa pubblica sul proprio sito internet e rende disponibile tramite la Banca Distributrice il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Articolo 10 – Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

L'impresa si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria o secondaria di riferimento.
Il presente Regolamento potrà inoltre essere modificato in caso di mutamento dei criteri di gestione, a condizione che tale mutamento non sia sfavorevole ai Contraenti. Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all'IVASS.

Articolo 11 – Fusioni e altre operazioni straordinarie

L'Impresa ha facoltà di procedere alla fusione o alla scissione o al conferimento del Fondo Interno in altri fondi interni aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche similari.
La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che l'Impresa potrà realizzare per motivi particolari, inclusi la ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, l'accrescimento dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti all'eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno.

Le operazioni di cui sopra non dovranno in ogni caso comportare alcun costo per i Contraenti.

Le operazioni straordinarie saranno comunicate ai Contraenti, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, almeno 60 giorni prima della data di effetto stabilita, fornendo i dettagli dell'operazione.

A seguito dell'operazione straordinaria, i Contraenti interessati, mediante raccomandata A/R da inviare almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore della modifica, avranno la facoltà di chiedere all'Impresa:
- lo switch ad un altro fondo interno senza alcun costo;
- il riscatto totale senza applicazione delle commissioni o delle penali eventualmente previste.

Articolo 12 – Liquidazione del Fondo Interno

L'Impresa può liquidare il Fondo Interno nel caso in cui il valore del Fondo Interno diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.
La liquidazione del Fondo Interno verrà prontamente comunicata per iscritto agli investitori.
I Contraenti, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potranno, secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione, far pervenire all'Impresa una richiesta di:
- trasferimento delle Quote attribuite al fondo interno in liquidazione ad un altro fondo dell'Impresa previsto dal Contratto assicurativo, indicando il fondo prescelto;
- riscatto totale senza applicazione di costi.

Decorso tale termine senza che sia pervenuta all'Impresa alcuna comunicazione, essa provvederà a trasferire il Valore delle Quote del Fondo Interno in un altro fondo interno dell'Impresa con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione



BANCO BPM VITA S.p.A.
Via Massaua 6, 20146 Milano
Tel. +39 02 7700 2405 - Fax. +39 02 7223 5107
Pec: comunicazioni@pec.bancobpmvita.it - www.bancobpmvita.it
Capitale Sociale € 2.099.125.000,00 interamente versato
Partecipante al Gruppo IVA Banco BPM - Partita IVA 10537050964

Codice Fiscale e Numero di Iscr. al Reg. delle Imprese di Milano 10769290155
REA n. 1403170 - Iscritta all'Albo Imprese presso l'IVASS al numero 1.00116
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 17/3/94 e con Provvedimenti ISVAP n. 1208 del 7/7/99 e n. 2023 del 24/1/02
Capogruppo del Gruppo assicurativo BANCO BPM VITA iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 045 - Direzione e coordinamento Banco BPM S.p.A.

BANCO BPM VITA S.p.A.
Via Massaua 6, 20146 Milano
Tel. +39 02 7700 2405 - Fax. +39 02 7223 5107
Pec: comunicazioni@pec.bancobpmvita.it -www.bancobpmvita.it
Capitale Sociale € 2.099.125.000,00 int. vers. - Partecipante al Gruppo IVA Banco BPM - Partita IVA 10537050964

Codice Fiscale e Numero di Iscr. al Reg. delle Imprese di Milano 10769290155
REA n. 1403170 - Iscritta all'Albo Imprese presso l'IVASS al numero 1.00116
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 17/3/94 e con Provvedimenti ISVAP n. 1208 del 7/7/99 e n. 2023 del 24/1/02
Capogruppo del Gruppo assicurativo BANCO BPM VITA iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 045 - Direzione e coordinamento Banco BPM S.p.A.

MODULO DI PROPOSTA/POLIZZA

SERIE:	

PROPOSTA/POLIZZA N°	BANCA	AGENZIA	IBAN

CONTRAENTE (COGNOME E NOME)	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	SESSO	ETÀ

INDIRIZZO	CAP	COMUNE DI RESIDENZA	PROV.

NUMERO DOCUMENTO DI IDENTITÀ	TIPO DI DOCUMENTO*	ENTE DI RILASCIO	DATA DI RILASCIO

INDIRIZZO A CUI INVIARE LA CORRISPONDENZA (SE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA)	COD. FISCALE RAPPRESENTANTE LEGALE O DELL'ESECUTORE (PER CONTRAENTE PERSONA GIURIDICA O IN PRESENZA DI PROCURA/ASSICURATO INCAPACE)

INDIRIZZO E-MAIL DEL CONTRAENTE	NR TELEFONO CONTRAENTE

ASSICURATO (COGNOME E NOME)	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	SESSO	ETÀ

CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA/POLIZZA IL CONTRAENTE INTENDE STIPULARE IL SEGUENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE:

TARIFFA	NOME COMMERCIALE	DATA DI DECORRENZA	DATA DI SCADENZA	DURATA ANNI

AL CONTRATTO SI APPLICANO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI CUI AL MODELLO	

DESCRIZIONE DEL CONTRATTO

Contratto di assicurazione unit linked a vita intera e a Premio Unico, con prestazione aggiuntiva in caso di decesso dell'Assicurato.

PREMIO UNICO

TERMINE PAGAMENTO PREMIO		CADENZA RATE PREMIO	

PREMIO VERSATO €	DI CUI DIRITTI FISSI €	DI CUI CARICAMENTI €	PREMIO INVESTITO €

Le Prestazioni Assicurate previste dal Contratto sono descritte nel Set informativo.

(*) Legenda: 1 - carta d'identità; 2 - patente di guida; 3 - passaporto; 4 - porto d'armi; 5 - tessera postale; 6 - altro documento

facsimile

IL PAGAMENTO DEL PREMIO VIENE EFFETTUATO MEDIANTE ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE INTRATTENUTO DAL CONTRAENTE PRESSO LA BANCA DISTRIBUTRICE. LA VALUTA DI ADDEBITO DEL PREMIO AL PERFEZIONAMENTO È PREVISTA ALLA DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO.

RIPARTIZIONE PREMIO UNICO

FONDI INTERNI	QUOTA PARTE PREMIO VERSATO €
BBPMVITA Smart Prudente	
BBPMVITA Smart Moderato	
BBPMVITA Smart Equilibrato	
BBPMVITA Smart Dinamico	
BBPMVITA Smart Crescita	

Il Premio Unico ripartito nei Fondi Interni viene investito con le modalità e nei tempi previsti dalle Condizioni di Assicurazione. Il dettaglio dell'investimento verrà comunicato nella Lettera di conferma di investimento del Premio.

BENEFICIARI E REFERENTE TERZO

IL CONTRAENTE DESIGNA I SEGUENTI SOGGETTI QUALI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO:

% BENEFICIO	COGNOME E NOME	COD. FISC./PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE DI RESIDENZA	E-MAIL

IN CASO DI MANCATA COMPILAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI SOPRA, L'IMPRESA POTRÀ INCONTRARE MAGGIORI DIFFICOLTÀ NELL'IDENTIFICAZIONE E NELLA RICERCA DEI BENEFICIARI.
LA MODIFICA O LA REVOCA DEI BENEFICIARI DEVE ESSERE COMUNICATA ALL'IMPRESA.

IL CONTRAENTE DESIGNA QUALI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO ***(DA COMPILARE QUALORA IL CONTRAENTE NON DESIDERASSE INDICARE I BENEFICIARI NOMINATIVAMENTE)*** **:**

IL CONTRAENTE ESCLUDE, PRIMA DELL'EVENTO, L'INVIO DI COMUNICAZIONI AI BENEFICIARI SE INDICATI IN FORMA NOMINATIVA?

SI ☐ **NO** ☐

IN CASO DI SPECIFICHE ESIGENZE DI RISERVATEZZA, IL CONTRAENTE DESIGNA QUALE REFERENTE TERZO DIVERSO DAI BENEFICIARI:

COGNOME E NOME	INDIRIZZO	CAP	COMUNE DI RESIDENZA

A CUI L'IMPRESA POTRÀ FARE RIFERIMENTO IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO.

PROPOSTA \ POLIZZA EMESSA A, DOCUMENTO EMESSO A		IL	

fac simile

IL PRESENTE DOCUMENTO È EMESSO IN FORMA CARTACEA OVVERO, PREVIO SPECIFICO CONSENSO DEL CONTRAENTE RACCOLTO DAL DISTRIBUTORE, SOTTO FORMA DI DOCUMENTO INFORMATICO TALE DA SODDISFARE I REQUISITI DELLA FORMA SCRITTA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE.

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

La sottoscrizione della presente Proposta/Polizza può avvenire mediante firma autografa apposta dal Contraente e, ove persona diversa, dall'Assicurato sul documento cartaceo ovvero mediante firma elettronica avanzata, messa a disposizione dal Distributore apposta su tablet ovvero, ove consentito dal Distributore, mediante Firma Digitale Remota.

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la presente Proposta/Polizza, l'importo del premio unico viene corrisposto dal Contraente.

AUTORIZZAZIONE AD ADDEBITO SU CONTO CORRENTE

Il Contraente con la presente sottoscrizione autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul conto corrente il cui codice IBAN è indicato a pagina 1 del presente modulo l'importo del premio pattuito, senza necessità per la Banca stessa di inviare la relativa contabile di addebito.

REVOCA DELLA PROPOSTA

Ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, nella fase che precede il perfezionamento del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta.

DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di perfezionamento. In tal caso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, completa della documentazione indicata nelle Condizioni di Assicurazione, Banco BPM Vita S.p.A., rimborsa al Contraente un importo pari al Premio versato, trattenendo i diritti fissi riportati in prima pagina. Se il Premio è già stato investito rimborsa il Controvalore delle Quote Assicurate, calcolato il primo Giorno di Riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta di Recesso, a cui verrà sommato l'importo effettivamente corrisposto a titolo di caricamenti.

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Documento contenente le informazioni chiave, il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo, le Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario e dei Regolamenti dei Fondi Interni, e l'Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ai sensi del Regolamento Europeo (UE) "SFDR" 2019/2088.

Il Contraente dichiara di aver compreso e di accettare le Condizioni di Assicurazione e, con il consenso dell'Assicurato (se persona diversa), di voler stipulare il presente contratto di assicurazione.

_____
Firma del Contraente

Il Contraente dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: ***Articolo 2 "Prestazioni Assicurate", Articolo 3, "Limitazioni, Esclusioni e Carenza", Articolo 4 "Premio Unico e Premi Aggiuntivi", Articolo 5 "Conclusione, perfezionamento e Durata del Contratto", Articolo 7 "Recesso", Articolo 8 "Switch", Articolo 9 "Riscatto", "Articolo 14 "Documentazione richiesta e pagamenti da parte dell'Impresa" e Articolo 15 "Beneficiari" .***

_____
Firma del Contraente

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO (se persona diversa dal Contraente)

L'Assicurato (se persona diversa dal Contraente) in base al disposto dell'articolo 1919 del codice civile dà il consenso alla conclusione del presente contratto di assicurazione.

_____
Firma dell'Assicurato
(se persona diversa dal Contraente)

_____
Per Assicurati incapaci
il Tutore

fac simile

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver ricevuto l'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e di prendere atto che il trattamento dei dati personali, anche "particolari", propri o di terzi, conferiti in sede di stipula del presente contratto è obbligatorio per l'adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali.

Con riferimento alle ulteriori finalità di cui all'Informativa sopracitata ed in particolare per le attività di marketing/rilevamento della qualità dei servizi offerti, per le attività di profilazione, per l'invio di comunicazioni commerciali e per lo svolgimento di iniziative promozionali relative a prodotti e/o servizi assicurativi offerti da Banco BPM Vita S.p.A. o da società appartenenti al Gruppo assicurativo Banco BPM Vita

☐ **ACCONSENTONO** ☐ **NON ACCONSENTONO**

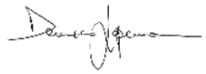
al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefono cellulare.

Firma del Contraente

Firma dell'Assicurato
(se persona diversa dal Contraente)

Polizza emessa/perfezionata sulla base delle Condizioni di Assicurazione e delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente e dall'Assicurato

Banco BPM Vita S.p.A.
L'Amministratore Delegato



SPAZIO RISERVATO AL DISTRIBUTORE (SALVO IL CASO DI CONTRATTO A DISTANZA)

Il sottoscritto incaricato della Banca:

- attesta l'autenticità delle firme apposte sul presente modulo e la corretta identificazione del Contraente (anche ai sensi della normativa Antiriciclaggio);
- attesta che, a fronte del pagamento del premio relativo al presente contratto, è stato disposto l'addebito sul conto corrente indicato in prima pagina.

Numero di matricola _____ e firma dell'Operatore _____

fac simile

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE E SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016)

Gentile Cliente, desideriamo informarLa che la Compagnia Banco BPM Vita S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, (di seguito la "Compagnia" o il "Titolare") – C.F. 07122890960 con sede legale in Via Massaua n. 6, 20146 Milano - per l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto assicurativo dovrà raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Nel rispetto della vigente normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito "GDPR" o "Regolamento"), Le rilasciamo pertanto le seguenti informazioni:

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è Banco BPM Vita S.p.A., Via Massaua, 6 – 20146 Milano.

2. NATURA DEL CONFERIMENTO E FONTE DEI DATI TRATTATI

I Suoi dati personali (anagrafici, fiscali, di natura economica, eventualmente anche relativi alla Sua salute, biometrici, genetici, giudiziari) comunicati direttamente da Lei o reperiti dalla Compagnia da fonti pubbliche, siti web o da soggetti terzi, quali società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali, nonché gli eventuali dati personali riferiti a soggetti terzi da Lei comunicati (di seguito anche i "Dati Personali") saranno raccolti e trattati dalla Compagnia nella misura necessaria ed esatta per le finalità di seguito riportate.
Nel caso in cui Lei comunichi alla Compagnia Dati Personali riferiti a soggetti terzi (come, ad esempio, nel caso di Beneficiari indicati in forma nominativa o di indicazione di un Referente Terzo) sarà Sua cura consegnare copia della presente informativa a tali soggetti.
La Compagnia non tratta dati che non siano strettamente necessari alle finalità di cui sotto.

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

A. FINALITÀ CONNESSE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI E STRUMENTALI E ALLA PROPOSIZIONE, GESTIONE ED ESECUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO/CONTRATTUALE (c.d. FINALITÀ ASSICURATIVA)

Il conferimento del consenso al trattamento dei Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tale consenso comporta l'impossibilità per la Compagnia di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo, nonché i servizi e/o i prodotti oggetto del contratto. A titolo esemplificativo, rientra in tale tipologia il trattamento di Dati Personali effettuato per:

- attività preliminari (quali la stesura di preventivi);
- stipula di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti, raccolta dei premi, gestione del rapporto assicurativo;
- liquidazione dei sinistri, il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni;
- attività statistico-tariffarie;
- la rassicurazione, la coassicurazione o l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali.

Base giuridica: Esecuzione del contratto assicurativo.

B. FINALITÀ PER ADEMPIMENTO A PRESCRIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E COMUNITARIE

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.
Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo

(quali ad esempio la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa).
Base giuridica: Rispetto di obblighi di legge.

C. FINALITÀ PER LEGITTIMO INTERESSE DEL TITOLARE
Il trattamento dei Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Compagnia, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per svolgere attività di difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziaria e stragiudiziaria;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori, nonché con altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa per la gestione del rischio assicurativo);
- per svolgere attività di tariffazione e sviluppo di nuovi prodotti;
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Compagnia potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

Base giuridica: Esercizio di Interesse legittimo da parte del Titolare del trattamento dati.

D. FINALITÀ CONNESSE AD ATTIVITÀ PROMOZIONALI E/O DI MARKETING E RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
La Compagnia può chiedere il consenso libero, specifico, informato ed inequivocabile al trattamento dei Suoi dati personali per svolgere attività di marketing e di profilazione relative ai prodotti e servizi assicurativi del Gruppo Banco BPM Vita S.p.A o al fine di conoscere il gradimento (c.d. customer satisfaction) in ordine alla qualità dei servizi offerti, rilevare i Suoi fabbisogni assicurativi e tenerLa aggiornata sulle nuove proposte commerciali e/o attività promozionali promosse dalla Compagnia o da società del gruppo di appartenenza della stessa, tramite modalità prevalentemente automatizzate (questionari, posta ordinaria, telefono, messaggi del tipo sms o di altro tipo).
Tali finalità sono connesse, ma non indispensabili, alle finalità di cui alla lettera A della presente informativa.
Il consenso ai trattamenti in questione è facoltativo e il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la possibilità di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo. Il Suo esplicito consenso potrà in ogni momento essere liberamente revocato scrivendo all'indirizzo e-mail: privacy@bancobpmvita.it oppure inviando una comunicazione a mezzo posta ordinaria a Banco BPM Vita S.p.A., Via Massaua, 6 20146 Milano.
Base giuridica: Consenso per le finalità di marketing e di profilatura della clientela. Effettuare attività per rilevare il grado di soddisfazione della clientela.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I Dati Personali saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza secondo logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate al conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, attraverso idonee modalità e procedure che comportano anche l'utilizzo di strumenti informatici e telematici o comunque automatizzati nonché con l'impiego di algoritmi dedicati.
All'interno della Compagnia i dati saranno trattati da personale dipendente e/o collaboratore appositamente designato e formato, nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istituzioni ricevute, così da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche, informatiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Per talune attività la Compagnia potrà avvalersi di soggetti terzi che, svolgeranno compiti di natura tecnica e organizzativa e tratteranno i dati in veste di titolari autonomi, responsabili o contitolari del trattamento, sempre secondo le istruzioni impartite e nel rispetto delle misure di sicurezza previste.
I Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo di 10 anni decorrenti dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali.
La Compagnia in ogni caso provvederà alla conservazione per il tempo strettamente necessario dei dati da Lei forniti nel caso di richiesta di preventivo cui non sia seguita la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I Dati potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che

giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI A SOGGETTI TERZI

I Dati Personali potranno essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza a soggetti terzi pubblici o privati, appartenenti al settore assicurativo o ad esso correlati che concorrono nella costituzione dalla c.d. "catena assicurativa" (per esempio: riassicuratori, coassicuratori, intermediari di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione, banche, SIM, SGR, legali, periti e medici).
L'elenco completo e aggiornato dei soggetti costituenti la c.d. "catena assicurativa" potrà essere da Lei richiesto contattando il Responsabile della Protezione dei Dati, ai recapiti indicati al punto 7 della presente informativa.
I Dati Personali, inoltre, potranno essere comunicati per finalità amministrative e contabili a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI A PAESI EXTRA UE

Nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, Le comunichiamo che i Suoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi membri dell'Unione Europea.
Per le finalità sopra descritte, i Suoi dati potrebbero essere comunicati e trasferiti anche a destinatari che operano fuori dallo Spazio Economico Europeo. In ogni caso, il Titolare assicura sin d'ora che l'eventuale trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea che l'eventuale comunicazione dei Suoi dati personali a Destinatari fuori dallo Spazio Economico Europeo avverrà nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 44 - 49 del GDPR.
La gestione e la conservazione dei Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, avviene su archivi cartacei e su server del Titolare e/o di società terze nominate dallo stesso quali Responsabili esterni del trattamento.
I server sui quali sono archiviati i Dati di cui sopra sono ubicati in Italia e all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione degli archivi e dei server dall'Italia e/o dall'Unione Europea in Paesi extra-UE.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO, MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E RECLAMO AL GARANTE PRIVACY

In qualsiasi momento, avrà il diritto di chiedere:
- la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che La riguardano e la loro natura;
- l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati in caso di inesattezza;
- in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, la logica applicata al trattamento;
- la cancellazione ("diritto all'oblio"), la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati;
- la portabilità dei dati trattati, ossia ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali forniti.

Sarà Suo diritto, inoltre, revocare in qualsiasi momento il conferimento del consenso al trattamento dei Suoi dati, nel rispetto degli obblighi di legge e secondo le modalità previste dal GDPR.
Fermo restando il diritto a esporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per esercitare i Suoi diritti e richiedere maggiori informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali, ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati nonché ai Responsabili del trattamento, potrà contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente recapito: Banco BPM Vita S.p.A. - Responsabile della Protezione dei Dati, Via Massaua, 6 – 20146 Milano – e-mail: privacy@bancobpmvita.it.
Il termine per la risposta all'Interessato è di 30 giorni, prorogabile di altri due mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, il Titolare fornisce almeno una comunicazione interlocutoria all'interessato entro il termine di trenta giorni.

Il Titolare

BANCO BPM
VITA
GRUPPO BANCO BPM

BANCO BPMVITA Smart M.O.P.

Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ai sensi del Regolamento Europeo (UE) "SFDR" 2019/2088

(Tariffa M3001)

Data ultimo aggiornamento: 19/11/2026

REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 2019/2088 - INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ DEGLI INVESTIMENTI

L'Impresa si impegna a contribuire ad uno sviluppo sostenibile in linea con quanto definito dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (*Sustainable Development Goals, anche SDGs*) fissati dall'Agenda 2030 dell'ONU, dall'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 22/04/2016, dai principi delineati dal Global Compact promossi dalle Nazioni Unite e dai trattati internazionali contro le armi non convenzionali.

In particolare, l'Impresa ha inteso prendere in considerazione ed integrare i rischi di sostenibilità nelle proprie decisioni di investimento, con particolare riguardo alla fase di selezione delle attività finanziarie in cui investire, in modo tale che le scelte di investimento dell'Impresa stessa rispecchino un adeguato profilo di responsabilità ambientale, sociale e di buon governo societario (buona governance).

Per rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell'investimento.

L'impresa considera i rischi di sostenibilità nell'intero processo di investimento, nella definizione delle strategie, nel controllo del gestore esterno delegato, nel monitoraggio dei portafogli e nel processo di identificazione, misurazione, mitigazione e monitoraggio dei rischi ESG (Environmental, Social, Governance), avendo adottato sul punto precise direttrici di investimento con particolare riguardo a politiche di esclusione.
Con riferimento ai sottostanti finanziari del Contratto, l'Impresa ha adottato una politica di investimento che prevede specifiche esclusioni nei confronti di alcune tipologie di investimento. In particolare:

1) esclusione di Emittenti Corporate
   Sono esclusi gli investimenti diretti in Emittenti Corporate che, nello svolgimento della loro attività principale:
   - vìolino uno o più principi del Global Compact delle Nazioni Unite relativi ai diritti umani, diritti del lavoro, tutela dell'ambiente o contro la corruzione;
   - vìolino uno o più principi delle Linee Guida OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) destinate alle imprese multinazionali;
   - siano coinvolti in attività relative ad armi controverse (mine anti-uomo, armi a grappolo, armi chimiche e biologiche, armi all'uranio impoverito e al fosforo bianco).
2) Esclusione di Emittenti Sovrani
   Sono esclusi gli investimenti diretti in Titoli Sovrani emessi da Paesi che:
   - vìolino i diritti umani;
   - siano sottoposti a misure restrittive.
3) Esclusione di Società di Gestione Terze
   Sono esclusi investimenti diretti in Società di Gestione Terze e nei relativi OICR i cui presidi per l'integrazione dei rischi di sostenibilità siano risultati insufficienti sulla base di una valutazione condotta in fase iniziale o in sede di verifica periodica.

Gli investimenti non esclusi dalla politica sopra indicata sono oggetto di applicazione di un'ulteriore verifica, secondo una metodologia interna finalizzata alla valutazione e monitoraggio dei rischi ESG degli investimenti dell'Impresa.
L'Impresa ha avviato un percorso di integrazione progressiva nella propria Politica di investimento degli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di governo societario anche attraverso l'incremento di criteri, strumenti e attività utili a identificare e monitorare gli investimenti più esposti ai rischi di sostenibilità ed i relativi impatti finanziari.

Il gestore esterno delegato si conforma e rispetta le linee di indirizzo e i principi di sostenibilità definiti dall'Impresa.

L'Impresa, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Banco BPM Vita, prende in considerazione i principali effetti negativi (Principle Adverse Impacts - PAI) delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità a livello di Legal Entity, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2019/2088. Il Contratto non prende in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

Tutto ciò premesso, allo stato, gli investimenti sottostanti il Contratto non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Il Contratto non promuove caratteristiche sociali e/o ambientali e non persegue obiettivi ambientali e/o di sostenibilità.